



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 264-2022 - Seduta N° 3727 - del 01/04/2022 - Numero d'Ordine 10

Prot/2022/262374

Oggetto Approvazione della proposta di Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) per l'anno 2022

Struttura Proponente Settore Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore		X
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		7	1

Relatore alla Giunta TOTI Giovanni, PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. a punto 1 sub g

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI E RICHIAMATI:

- Il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”);
- Il Regolamento (UE) 2018/1629 (e successive modifiche e integrazioni) che modifica l’elenco delle malattie indicate nell’allegato II del Regolamento (UE) 2016/429;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;
- Il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione ed al controllo di determinate malattie elencate;
- Il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure relative alla presentazione e comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché delle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e s.m.i. della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana applicabili per un periodo limitato nelle zone di protezione, sorveglianza, ulteriormente limitate e infette stabilite dall’autorità competente dello Stato membro interessato ai suini domestici detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti dai suini, ulteriori rispetto a quelle applicabili ai sensi degli articoli 21, paragrafo 1, e 63 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;
- La Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022 recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;

VISTI:

- Il DPR n. 44 del 28.03.2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della Salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
- Il DM 7 marzo 2008 “Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell’Unità centrale di crisi”;
- La legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e, in particolare, l’art. 19 comma 1, che prevede la possibilità da parte delle Regioni di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;
- Il Manuale della Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari del Ministero della Salute relativo alle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici (rev. N. 2 del 21 aprile 2021);
- Il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina Africana per il 2022 del Ministero della Salute inviato alla Commissione Europea per l’approvazione ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati;

CONSIDERATO che, a seguito del rinvenimento di carcasse di cinghiale positive al virus della Peste Suina Africana in alcuni territori di Piemonte e Liguria, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute ha emanato in data 11/01/2022 il dispositivo dirigenziale prot. n. 0000583 con il quale è stata istituita precauzionalmente la zona infetta ai sensi dell’art. 63, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2020/687;

RICHIAMATI i seguenti atti emanati a seguito dell’istituzione della zona infetta:

- Ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministero della Salute d’intesa con il Ministero delle Politiche agricole e forestali recante “Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici”;
- Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0001195 del 18/01/2022 recante “Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana”;
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 4/2022 del 19/01/2022 con la quale è stato ulteriormente esplicitato quanto già inserito nell’ordinanza ministeriale di cui al punto precedente, in merito alle prescrizioni per il contenimento del virus;
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 5/2022 del 25/02/2022 con la quale è stata concessa una proroga di 14 giorni per la conclusione delle macellazioni/abbattimenti previsti dalla precedente ordinanza regionale n. 4/2022;

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2022 recante nomina del dott. Angelo Ferrari a Commissario straordinario alla peste suina africana;
- Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 1/2022

RICHIAMATA la DGR 1085/2021 che fra l'altro istituisce l' Unità di Crisi Regionale;

CONSIDERATO che, al fine di supportare l'Italia nell'analisi della situazione epidemiologica e fornire indicazioni per la gestione dell'emergenza da peste suina africana sulla base dell'esperienza acquisita in materia da altri Stati Membri, si è svolta in Piemonte e Liguria, nella settimana dal 7 al 11 febbraio 2022, una missione del team EUVET della Commissione Europea dalla quale sono scaturite alcune raccomandazioni;

CONSIDERATO inoltre che, al termine della suddetta missione EUVET, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute ha trasmesso alle Regioni e Province Autonome, con nota prot. DGSAF n. 4543 del 22/02/2022, la sintesi delle principali misure applicabili che sono state oggetto di raccomandazione, tra le quali emerge la necessità di redigere un piano di interventi volti alla gestione, al controllo e all'eradicazione della peste suina africana;

DATO ATTO che il Decreto Legge n. 9 del 17 febbraio 2022 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)" stabilisce, all'articolo 1, che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adottino il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*);

RITENUTO pertanto di procedere alla stesura del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) per l'anno 2022, come riportato all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che i contenuti del Piano di cui all'Allegato A del presente atto sono stati illustrati in Unità di Crisi regionale nella seduta del 28/03/2022, al Commissario straordinario alla Peste Suina Africana, ai Comuni liguri di cui al Reg. 442/2022/UE, in riunione organizzata da ANCI il 29/03/2022;

PRESO ATTO che, come indicato Decreto Legge n. 9 del 17 febbraio 2022, il Piano regionale sarà oggetto di valutazione da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina;

RITENUTO di applicare, a partire dalla data di approvazione del presente atto, la proposta del Piano di cui sopra, in regime di salvaguardia su tutto il territorio regionale per le parti che non prevedono impiego di fondi e nelle more dei risultati della valutazione da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina (CEREP);

RITENUTO necessario specificare che allo stato attuale la proposta di piano di cui all'allegato A del presente atto, prevede per la sua attuazione dei costi che non trovano copertura sul bilancio regionale in vigore e che dunque l'attuazione delle suddette parti, anche qualora il piano sia integralmente valutato positivamente da ISPRA e CEREP,

è subordinata alla individuazione delle necessarie fonti di finanziamento nazionale/europee;

RITENUTO che i contenuti della proposta di Piano di cui all'allegato A potranno essere oggetto di rimodulazione qualora dovessero verificarsi variazioni rispetto all'attuale situazione epidemiologica;

RITENUTO di dare mandato ai dirigenti competenti per materia, limitatamente alla definizione degli aspetti applicativi di dettaglio e al necessario raccordo con il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale elaborato dalla Regione Piemonte, di apportare le eventuali necessarie integrazioni

RITENUTO inoltre necessario costituire a livello regionale una Task Force regionale finalizzata al coordinamento delle azioni previste dal piano regionale sopra menzionato, che agirà di concerto con il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana e costituita dai componenti di seguito elencati, che rimarranno in carica per la durata del Piano e la cui attività non comporta oneri aggiuntivi di bilancio:

Ente di appartenenza	Nominativo	Indirizzo e-mail
Regione Liguria	Dott.ssa Elena Nicosia	elena.nicosia@regione.liguria.it
Regione Liguria	Dott. Valerio Vassallo	valerio.vassallo@regione.liguria.it
Regione Liguria	Dott. Maurizio Robello	maurizio.robello@regione.liguria.it
Regione Liguria	Dott. Claudio Aristarchi	claudio.aristarchi@regione.liguria.it
Regione Liguria	Dott.ssa Marta Geretto	marta.geretto@regione.liguria.it
Regione Liguria	Dott. Damiano Penco	damiano.penco@regione.liguria.it
Regione Liguria	Dott. Franco Formigoni	franco.formigoni@regione.liguria.it
Regione Liguria	Dott. Filippo Crosio	filippo.crosio@regione.liguria.it
A.Li.Sa.	Dott. Roberto Moschi	roberto.moschi@alisa.liguria.it
ASL 3 genovese	Dott. Roberto Parodi	roberto.parodi@asl3.liguria.it
ASL 3 genovese	Dott.ssa Maria Cristina Bisso	mariacristina.bisso@asl3.liguria.it
ASL 2 savonese	Dott. Marco Lovesio	m.lovesio@asl2.liguria.it

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità, Giovanni Toti e del Vicepresidente e Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'Entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell'Agenzia In Liguria (APTL), Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza Alessandro Piana

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono richiamati integralmente:


1. Di approvare la proposta di Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) per l'anno 2022, come riportato all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stabilire che la proposta di Piano di cui all'allegato A entra in vigore alla data di approvazione del presente atto e si applica in regime di salvaguardia su tutto il territorio regionale per le parti che non prevedono impiego di fondi e nelle more dei risultati della valutazione da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di riferimento nazionale per la peste suina;
3. Di stabilire inoltre che i contenuti della proposta di Piano di cui all'allegato A potranno essere oggetto di rimodulazione qualora dovessero verificarsi variazioni rispetto all'attuale situazione epidemiologica ed in relazione alle eventuali valutazioni da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di riferimento nazionale per la peste suina;
4. Di dare mandato ai dirigenti competenti per materia, limitatamente alla definizione degli aspetti applicativi di dettaglio e al necessario raccordo con il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale elaborato dalla Regione Piemonte, di apportare le eventuali necessarie integrazioni;
5. Di dare mandato al Dirigente del Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro di trasmettere la proposta di Piano di cui all'allegato A, al Commissario Straordinario alla Peste Suina Nazionale, a CEREP e ISPRA, nonché al Ministero della Salute per la successiva trasmissione alla Commissione Europea;
6. Di costituire a livello regionale una Task Force finalizzata al coordinamento delle azioni previste dal piano regionale sopra menzionato che agirà di concerto con il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana e costituita dai componenti di seguito elencati:

Ente di appartenenza	Nominativo	Indirizzo e-mail
Regione Liguria	Dott.ssa Elena Nicosia	elena.nicosia@regione.liguria.it
Regione Liguria	Dott. Valerio Vassallo	valerio.vassallo@regione.liguria.it
Regione Liguria	Dott. Maurizio Robello	maurizio.robello@regione.liguria.it
Regione Liguria	Dott. Claudio Aristarchi	claudio.aristarchi@regione.liguria.it
Regione Liguria	Dott.ssa Marta Geretto	marta.geretto@regione.liguria.it
Regione Liguria	Dott. Damiano Penco	damiano.penco@regione.liguria.it
Regione Liguria	Dott. Franco Formigoni	franco.formigoni@regione.liguria.it
Regione Liguria	Dott. Filippo Crosio	filippo.crosio@regione.liguria.it
A.Li.Sa.	Dott. Roberto Moschi	roberto.moschi@alisa.liguria.it
ASL 3 genovese	Dott. Roberto Parodi	roberto.parodi@asl3.liguria.it
ASL 3 genovese	Dott.ssa Maria Cristina Bisso	mariacristina.bisso@asl3.liguria.it
ASL 2 savonese	Dott. Marco Lovesio	m.lovesio@asl2.liguria.it

7. Di stabilire che i componenti della Task Force di cui sopra rimangono in carica per il periodo di vigenza del Piano e che la loro attività non comporta oneri di bilancio aggiuntivi;

8. Di dare atto che allo stato attuale la proposta di Piano, di cui all'allegato A, prevede per la sua attuazione dei costi che non trovano copertura sul bilancio regionale in vigore e che dunque l'attuazione delle suddette parti, anche qualora il piano sia integralmente valutato positivamente da ISPRA e CEREP, è subordinata alla individuazione delle necessarie fonti di finanziamento nazionale/europee;
9. Di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.



REGIONE LIGURIA

PESTE SUINA AFRICANA (PSA)

**PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI PER LA
GESTIONE, IL CONTROLLO E L' ERADICAZIONE DELLA PSA
NEI SUINI DI ALLEVAMENTO E NELLA SPECIE CINGHIALE
(*Sus scrofa*) ANNO 2022**

Sommario

1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI	4
2. ANALISI EPIDEMIOLOGICA E MONITORAGGIO RICERCA CARCASSE	6
3. AMBITO TERRITORIALE DEL PIANO - ZONIZZAZIONE E NORME GENERALI	13
4.1 Rafforzamento recinzione lungo le autostrade A7 e A26 (BARRIERE ASPI)	16
4.2 Rafforzamento delle barriere fisiche già esistenti a ridosso delle autostrade A7 e A26 mediante realizzazione di sbarramenti lungo le strade statali n. 35 “Giovi” e n. 456 “Turchino”).....	17
4.3 Realizzazione di una terza barriera artificiale esterna alle autostrade A7 e A26 volta a delimitare una zona cuscinetto tra l’Area di circolazione attiva del virus e l’Area infetta (cd. ‘AR’)	21
5 STRATEGIE DI CONTENIMENTO DELLA PSA IN POPOLAZIONI DI SUINI DOMESTICI	23
5.1 ANALISI DI CONTESTO PATRIMONIO SUINICOLO IN LIGURIA	23
5.2 Misure di controllo nella zona infetta	27
5.3 Misure di controllo nei Comuni compresi nell’area a confine con la zona infetta	28
5.4 Suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti	29
5.5 Flussi informativi	29
6.REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALL’APERTO IN ZONA INFETTA	30
7.MISURE DI BIOSICUREZZA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ALL’APERTO	33
8. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SELVICOLTURALI IN ZONA INFETTA	35
9. MISURE DI GESTIONE DELL’ATTIVITA’ FAUNISTICO-VENATORIA	36
9.1 QUADRO CONOSCITIVO	38
9.1.1 ATTIVITÀ VENATORIA	38
9.1.2 CONTROLLO FAUNISTICO	42
9.1.3 DANNI ALL’AGRICOLTURA	46
9.1.4 INCIDENTI STRADALI	48
9.1.5 PREVENZIONE	50
9.2 OBIETTIVI DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA	54
9.2.1 OBIETTIVI E MISURE GENERALI DI GESTIONE FAUNISTICA PER LE ZONE DEL PRESENTE PIANO 55	
9.3 MISURE PER IL CONTROLLO E IL DEPOPOLAMENTO	61
9.3.1 COORDINAMENTO	62
9.3.2 SOGGETTI COINVOLTI	62
9.3.3 MONITORAGGIO	63
9.3.4 METODI DI CONTROLLO DIRETTO	64
9.3.5 METODI DI CONTROLLO INDIRETTO	66
9.3.6 PERIODI DI INTERVENTO	67
9.3.7 RETE NATURA 2000	69

9.3.8 AREE URBANE	69
9.3.9 DESTINAZIONE DEI CAPI	70
9.3.10 NORME PER LA SICUREZZA DURANTE GLI INTERVENTI DI CONTROLLO	70
9.4 MISURE PER L'ATTIVITÀ VENATORIA	72
9.4.1 CACCIA DEL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA	72
9.4.2 CACCIA DI SELEZIONE DEL CINGHIALE	72
9.4.3 INCENTIVI	73
10. COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	75
11. RICOGNIZIONE DELLE NECESSITÀ PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA.....	81
12. CRONOPROGRAMMA INTERVENTI PREVISTI IN 2 ANNI (da gennaio 2022 a marzo 2024)	84
13. QUADRO RIEPILOGATIVO COSTI primo anno di attività 2022 nel caso ZONA INFETTA - AREA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI Il rimanga delimitata come rappresentata nel presente piano.....	84

1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI

In seguito alla conferma della presenza del virus della peste suina africana in alcuni territori di Piemonte e Liguria, avvenuta nei primi giorni del mese di gennaio 2022, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute ha provveduto ad emanare, in data 11/01/2022, un dispositivo dirigenziale (Prot. n. 0000583) volto all'istituzione della zona infetta (articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/687), individuata sulla base dei luoghi di ritrovamento dei selvatici positivi e della valutazione epidemiologica effettuata dal Gruppo operativo degli esperti, istituito presso il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi del Ministero della Salute. Successivamente, in data 13/01/2022, il Ministero della Salute d'intesa con il Ministero delle Politiche agricole e forestali ha emesso un'ordinanza relativa alle misure urgenti da adottare nella zona infetta al fine di controllare la diffusione della peste suina africana. In tale ordinanza sono state vietate, oltre all'attività venatoria, la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking e le altre attività ritenute un rischio per la diffusione della malattia in quanto caratterizzate dall'interazione diretta o indiretta con cinghiali infetti o potenzialmente infetti.

Regione Liguria, con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 4 del 19/01/2022, ha ulteriormente esplicitato quanto già inserito nell'ordinanza ministeriale in merito alle prescrizioni per il contenimento del virus. Tra queste figurano, all'interno dell'area infetta di cui al Dispositivo ministeriale Prot. n. 0000583 del 11/01/2022, disposizioni riguardanti la macellazione/abbattimento dei suidi detenuti all'interno di allevamenti bradi e semibradi e dei cinghiali detenuti nelle zone di addestramento cani, la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno degli allevamenti familiari per autoconsumo, la programmazione delle macellazioni dei suidi presenti negli allevamenti di tipo commerciale nonché il divieto di ripopolamento per 6 mesi dalla data del provvedimento.

Con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 26/02/2022 è stata concessa una proroga di 14 giorni per la conclusione delle macellazioni/abbattimenti previsti dalla precedente ordinanza regionale n. 4/2022.

Al fine di supportare l'Italia nell'analisi della situazione epidemiologica e fornire indicazioni per la gestione dell'emergenza da peste suina africana sulla base dell'esperienza acquisita in materia da altri Stati Membri, si è svolta in Piemonte e Liguria, nella settimana dal 7 al 11 febbraio 2022, una missione del team EUVET della Commissione Europea. Al termine della missione degli esperti europei e in attesa della diffusione del report ufficiale, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute ha trasmesso alle Regioni e Province Autonome la sintesi delle principali misure applicabili che sono state oggetto di raccomandazione, tra le quali emerge la necessità di redigere un piano di interventi volti alla gestione, al controllo e all'eradicazione della peste suina africana, come peraltro indicato anche nel Decreto-Legge n. 9 del 17 febbraio 2022.

Alla luce delle disposizioni contenute nei Regolamenti europei n. 429/2016, n. 605/2021, n. 440/2022, delle indicazioni riportate nel "Manuale operativo pesti suine" del Ministero della Salute (Rev. n. 2 del 21 Aprile 2021), nonché delle raccomandazioni scaturite dalla Missione EUVET, riassunte nella nota ministeriale DGSAF n. 4543 del 22/02/2022, Regione Liguria ha redatto il presente Piano contenente misure volte all'eradicazione della Peste suina africana e alla contestuale regolamentazione della ripresa in sicurezza delle attività attualmente oggetto di divieto.

A tale scopo, il Piano regionale prevede la messa in opera di strategie di contenimento della Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici, l'attuazione di misure di controllo nei suini domestici presenti nell'area infetta nonché nell'area con essa confinante, la realizzazione di interventi di controllo volti alla riduzione della popolazione di cinghiali, la gestione dell'attività venatoria, l'applicazione di misure di biosicurezza per tutte le attività realizzate all'interno dell'area infetta nonché la realizzazione di campagne di comunicazione, informazione e formazione relative ai rischi associati alla presenza sul territorio del virus della Peste suina africana e ai comportamenti da adottare per prevenire la diffusione della malattia.

I contenuti del presente Piano, condivisi con l'Unità di Crisi Regionale e con ANCI, potranno essere oggetto di rimodulazione qualora si dovessero verificare variazioni rispetto all'attuale situazione epidemiologica. Le azioni contenute nel presente piano hanno l'obiettivo di medio periodo di giungere all'eradicazione della malattia sul territorio ligure e nel breve periodo al suo contenimento nell'ambito dell'area di circolazione attiva come descritta nei paragrafi seguenti.

2. ANALISI EPIDEMIOLOGICA E MONITORAGGIO RICERCA CARCASSE

In data **7 gennaio 2022** il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada in Provincia di Alessandria, il cui genotipo coinvolto corrisponde a quello attualmente circolante in Europa. Successivamente sono stati confermati altri due casi in due carcasse rinvenute rispettivamente una a circa 20 km dalla prima, nel comune di Fraconalto (AL) e l'altra nel comune di Isola del Cantone (GE). In seguito, sono stati confermati ulteriori casi di PSA che per quanto riguarda la Liguria ha interessato fino alla data della stesura del presente piano esclusivamente i comuni confinanti con la provincia di Alessandria, eccezion fatta per un singolo caso positivo rinvenuto allo svincolo autostradale in località Genova est, che non ha comunque trovato seguito nei numerosi casi di cinghiali ritrovati morti o abbattuti nelle settimane successive nella medesima area.

Il monitoraggio delle carcasse in area infetta come definita dal dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 0000583-11/01/2022- DGSAFMDS-P è stato avviato dal 15 gennaio 2022 ad opera del Nucleo regionale di vigilanza faunistico – ambientale, e dal 19 gennaio 2022 il personale del suddetto Nucleo è stato affiancato dai cacciatori volontari attraverso la collaborazione attiva delle AATTCC liguri e delle associazioni venatorie e, a far data del 17/02/2022, anche dai volontari delle principali Associazioni escursionistiche, tutti specificatamente individuati ed autorizzati da Decreti regionali ad hoc.

Attualmente i **soggetti autorizzati** per lo svolgimento della ricerca attiva delle carcasse sono complessivamente 1618 e sono organizzati in squadre composte da non più di 4 persone.




Sono stati sinora autorizzati 1618 operatori volontari, individuati e coordinati dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), in prevalenza tra i cacciatori di cinghiale, ma anche tra le Associazioni escursionistiche e sportive outdoor, coordinate dallo Sportello della Montagna:

- Decreto n. 207 del 18 gennaio 2022
- Decreto n. 287 del 21 gennaio 2022
- Decreto n. 496 del 31 gennaio 2022
- Decreto n. 916 del 17 febbraio 2022


Il personale coinvolto in tale monitoraggio è stato fornito di istruzioni regionali, mutuate dalle indicazioni ministeriali definite in sede di Unità di Crisi Centrale, ed è stato allestito uno specifico flusso rendicontativo, le cui specifiche sono indicate in allegato, che rimane valido anche nella vigenza del presente piano per tutta l'area infetta.

Complessivamente, fino alla data del 25/03/2022, sono stati realizzati n. 1220 sopralluoghi esplorativi distribuiti nel tempo e sul territorio come da grafico e cartografia di seguito riportati e sono state rinvenute n. 44 carcasse.




Al 25 marzo 2022:

- 1.220 uscite di monitoraggio (1.115 GE, 104 SV, 1 GE/SV)
- 3.268 presenze di operatori volontari (2.943 GE, 325 SV)
- 2,68 operatori/uscita



A tali monitoraggi si sono aggiunte le segnalazioni di privati cittadini, del personale del Corpo Forestale e delle altre forze dell'ordine, nonché gli abbattimenti di cinghiali per problemi dovuti alla pubblica incolumità effettuati dal personale del Nucleo regionale di vigilanza faunistico – ambientale che hanno portato ad avere alla data del 25 marzo 2022 n. 103 cinghiali campionati in Zona Infetta e n. 51 cinghiali nel restante territorio ligure per un totale di n.154 cinghiali di cui 32 positivi localizzati esclusivamente entro una porzione di territorio della Zona Infetta, come risulta dalla figura di seguito riportata.



Si evidenzia come la morfologia del versante tirrenico dell'Appennino ligure, con valli profonde scavate da rivi a carattere torrentizio e versanti con rilevanti acclività, costituisca una barriera geografica che condiziona fortemente la dispersione dei suidi selvatici.

Inoltre la presenza di barriere fisiche già esistenti a ridosso delle autostrade A7 e A26 ha contribuito probabilmente a mantenere allo stato attuale circoscritta la presenza del virus.

Infatti sulla base dei dati di monitoraggio attivo e passivo è stato possibile pertanto individuare l'Area di Circolazione Attiva (ACA) virale.

Il monitoraggio attivo del ritrovamento delle carcasse continuerà con monitoraggi settimanali all'interno dell'area infetta concentrandosi esternamente alla suddetta ACA, nei territori più prossimi all'area di sorveglianza attiva come definita Provvedimento del Direttore del Ministero della Salute Ufficio 3 Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana" prot. 1195 del 18/01/2022, nonché nella stessa area di sorveglianza attiva. Tutta l'attività di ricerca, anche qualora non rilevi carcasse dovrà essere rendicontata dalle squadre di ricerca secondo le modalità già individuate con la nota regionale prot. n. 26040 del 14/01/2022, al fine anche di darne esito a livello ministeriale ed europeo. Di seguito

vengono riportate le schede di rendicontazione monitoraggio che riportano le modalità di invio.

Nei restanti territori della Liguria vengono mantenute le modalità di ricerca passiva già previste dal vigente Piano Nazionale per il Controllo della Peste suina.

MODELLI SCHEDE RENDICONTAZIONE ATTIVITA GIORNALIERA



REGIONE LIGURIA

VICE DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, RISORSE NATURALI, AREE PROTETTE E INTERNE

Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria

Nucleo Vigilanza Faunistico-Ambientale

MODULO DA COMPILARE DAI CERCATORI DI CARCASSE									
Attività di ricerca						Carcasse trovate			Eventuale avvistamento di capi di cinghiale nell'area e ritrovamento di tracce fresche di cinghiale (se possibile descrivere le condizioni e il numero dei capi)
Zona percorsa descrizione	Data	Nome dei componenti della squadra di ricerca + "qualifica"	Numero dei componenti della squadra di ricerca	Ora di inizio	Ora di fine	Numero Carcasse	Coordinate GPS (da indicare anche sulla mappa) indicando formato (GAUSS-BOAGA o WGS84 formato Google maps)	Condizioni conservazione carcassa (intera/parziale - fresca/decomposizione avanzata)	
									Nessun avvistamento

Nome, numero di telefono e indirizzo mail del capo - squadra di ricerca da contattare

Promemoria:

1) Per tutti in cinghiali trovati morti (anche se vengono ritrovati solo ossa o pelle):

- Chiamare prima possibile la ASL territorialmente competente:
 - ASL 3 genovese 010-8498654 (ore 8.00-17.00) o 010-84911 (orario notturno e giorni festivi);
 - ASL 2 savonese 019 840 5878 in orario di servizio - 112 al di fuori dell'orario di servizio e nei giorni festivi e prefestivi
- Indicare le coordinate GPS
- Indicare il numero delle carcasse e lo stato di decomposizione/ossa ritrovate
- Fornire il numero di cellulare di una persona da contattare
- Segnare il percorso più vicino
- Se possibile scattare una foto e allegare al presente modulo

2) A fine giornata inviare il presente modulo (con le aree di ricerca correttamente indicate) via mail agli indirizzi: alimenti.veterinaria@regione.liguria.it e prevenzione@regione.liguria.it

ATC

MODULO DA COMPILARE A CURA DEI CERCATORI DI CARCASSE:									
Attività di ricerca						Carcasse trovate			Eventuale avvistamento di capi di cinghiale nell'area e ritrovamento di tracce fresche di cinghiale (se possibile descrivere le condizioni e il numero dei capi)
ID Cella/e percorsa/e Località, Comune Provincia e percorso	Data	Nome dei componenti della squadra di ricerca + numero squadra di caccia o altro	Numero dei componenti della squadra di ricerca	Ora di inizio	Ora di fine	Numero Carcasse	Coordinate GPS (da indicare anche sulla mappa) indicando formato (GAUSS-BOAGA o WGS84 formato Google maps)	Condizioni conservazione carcassa (intera/parziale - fresca/decomposizione avanzata)	

Nome, numero di telefono e indirizzo mail del capo - squadra di ricerca da contattare:

Promemoria:

- 1) Per tutti in cinghiali trovati morti (anche se vengono ritrovati solo ossa o pelle):
 - a) Contattare l'ATC di competenza **secondo quanto concordato**:
 - b) Indicare le coordinate GPS
 - c) Indicare il numero delle carcasse ed il loro stato di conservazione
 - d) Fornire il numero di cellulare di una persona da contattare
 - e) Segnare il percorso più vicino
 - f) Se possibile scattare una foto e allegare al presente modulo
 - g) Non toccare le carcasse e, se possibile, segnalarle con nastro bianco e rosso
 - h) **verificare nel** raggio di 100 mt. presenza di eventuali altre carcasse
- 2) A fine giornata inviare il presente modulo con le aree di ricerca effettivamente battute correttamente indicate, **anche se non si è rinvenuta alcuna carcassa**, via mail agli indirizzi: atc...@regione.liguria.it **inserire mail atc competente e** prevenzione@regione.liguria.it **L'ATC invia settimanalmente il report riassuntivo completo di tutti i suddetti dati** agli indirizzi: alimenti.veterinaria@regione.liguria.it, prevenzione@regione.liguria.it e monitoraggio.psa@regione.liguria.it;
 L'ATC **comunica** alla ASL territorialmente competente a fine giornata tutti i dati delle carcasse rinvenute alle seguenti email :
 - ASL 3 genovese sanita_animale@asl3.liguria.it 010-8498654 (ore 8.00-17.00) o 010-84911 (orario notturno e giorni festivi);
 - ASL 2 savonese sanitaanimale@asl2.liguria.it e se necessario comunicare telefonicamente ai numeri 019 840 5878 in orario di servizio - 112 al di fuori dell'orario di servizio e nei giorni festivi e prefestivi

2.1. GESTIONE DELLE CARCASSE DEI CINGHIALI RITROVATI MORTI O ABBATTUTI

Tutte le carcasse dei cinghiali rinvenuti morti o abbattuti in Zona infetta devono essere segnalate giornalmente alla Asl competente territorialmente per essere sottoposte a campionamento e successivo controllo virologico presso IZSPLV e identificate con fascette numerate fornite da Regione Liguria.

Le carcasse destinate allo smaltimento devono essere trasportate dagli abbattitori a bordo strada per il successivo trasporto, tramite i mezzi individuati ed autorizzati allo scopo dalle AASSLL territorialmente competenti, per il raggiungimento del centro di stoccaggio temporaneo delle suddette carcasse all'interno di celle individuate e autorizzate dalle stesse AASSLL, le cui condizioni di bassa temperatura garantiscano il controllo dei rischi per la salute pubblica e animale, anche in deroga al Reg. (CE) n.1069/2009, come disposto dall'art. 11 del Reg. (UE) 142/2011, per il campionamento da parte del veterinario autorizzato dalla ASL ed in attesa del ritiro da parte della ditta autorizzata e lo smaltimento presso Centro autorizzato.

Per il trasporto tramite mezzo autorizzato, stoccaggio in centro temporaneo e successivo smaltimento è previsto un costo annuo di almeno 700.000 euro (comprensivo di fascette, almeno 4 veterinari LL.PP in convenzione, convenzione con ditta autorizzata al trasporto, allestimento di almeno 2 centri di stoccaggio) al quale va aggiunto circa 300 euro a capo smaltito (ipotizzando circa 20.000 capi abbattuti, se destinati tutti allo smaltimento si preventiva un costo di oltre 6.000.000 di euro solo per la distruzione delle carcasse).

3. AMBITO TERRITORIALE DEL PIANO - ZONIZZAZIONE E NORME GENERALI

Il Piano riguarda tutto il territorio della Liguria, suddiviso per aree a diverso rischio di circolazione virale secondo quanto riportato nel MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE del Ministero della Sanità (MdS) - Rev. n. 2 del 21 Aprile 2021 - le cui indicazioni sono frutto dello studio delle esperienze pregresse, dei dati e delle conoscenze più recenti acquisiti in diversi paesi UE e tengono conto della necessità di stabilire azioni adeguate da mettere in atto nella ZONA INFETTA (Art. 63 del Regolamento Delegato 2020/687) oltre ad una ZONA DI SORVEGLIANZA ATTIVA (vd. Fig. 1) ai sensi dell'Art. 64 e dell'Art. 70 del Regolamento (UE) 2016/429 e dell'Art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e nel restante territorio.

Con i dispositivi dirigenziali del Ministero della Salute prot. n. 0000583-11/01/2022- DGSAFMD5-P e prot. 1195 del 18/01/2022, l'area infetta e l'area di sorveglianza sono state delimitate come riportato in fig. 1.




Fig. 1 – Delimitazione delle aree in conforme all'articolo 63 del Regolamento delegato 2020/678/UE e all'articolo 3, lettera b), del Regolamento di esecuzione 2021/605/UE, al Regolamento di esecuzione 2022/440/UE e al Dispositivo Direttoriale DGSAF del 18 gennaio 2022, n. 1195, avente ad oggetto "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana"

Successivamente in relazione all'entrata in vigore del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/440 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE)

2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, è stata revisionata la nomenclatura della ZONA INFETTA in "ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI II" e dell' AREA di SORVEGLIANZA ATTIVA in "ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI I". Sulla base di tale Regolamento è stato anche rivisto l'elenco dei comuni rientranti in Area di Restrizione I.

Come già argomentato nel precedente capitolo, sulla base dei dati epidemiologici sono state individuate, ad est e ad ovest dell'area interessata, due direttrici che delimitano l'Area di circolazione attiva del virus (ACA) interna all'area infetta (ora Zona soggetta a Restrizioni II). Come indicato nel Manuale Operativo Pesti Suine del MdS, la sotto-area ACA è stata individuata mediante linea congiungente le coordinate più esterne dell'area di ritrovamento delle carcasse alla quale è stata sommata l'area compresa all'interno di un buffer di 6 km (Vd. Fig. 3) che, tenuto conto di quanto sopra anticipato in merito alla morfologia del territorio, supera abbondantemente il massimo *home range* annuale di un cinghiale maschio.




Fig. 2 – Individuazione dell'Area di circolazione attiva del virus come da manuale operativo MinSal 21 Aprile 2021 (Rev 2)




Fig. 3 - Schema di identificazione della zona infetta – Regolamento delegato 2020/687 (estratto dal "Manuale operativo pesti suine" del Ministero della Salute (Rev.2 – 21 Aprile 2021)

Evidenziati i confini “teorici” dell’area di circolazione attiva col metodo del buffer di 6 km, l’area è stata delimitata facendo riferimento ai confini “fisici” coincidenti con strade, torrenti, sentieri e, ove non individuabili altri elementi, con i confini amministrativi, come riportato in fig. 4.

L’area (ACA) così individuata è delimitata a ponente e a levante dalle due direttrici rappresentate dalle strade statali n. 35 dei Giovi e n. 456 del Turchino, in parte speculari alle autostrade A7 (Genova-Milano) e A26 (Ge_Voltri-Santhià). La SS 35, in particolare, corre parallela all’Autostrada A7 la cui carreggiata sud costituisce di fatto una barriera artificiale, senza soluzione di continuità, costruita negli anni ’30 con la tecnica del rilevato stradale, saltuariamente interrotto da sottopassi.

A nord, l’ACA sconfinava in Piemonte e, per quanto concerne il territorio ligure, coincide per un lungo tratto con lo spartiacque tirrenico-padano, ove corre il principale percorso escursionistico regionale denominato Alta Via dei monti liguri.

In questa zona (Vd. Fig. 4) sono avvenuti praticamente tutti i ritrovamenti dei primi due mesi di emergenza eccetto l’unica carcassa presso lo svincolo autostradale di Genova Est, già riportata nel capitolo precedente.




Fig. 4 – Suddivisione dell’Area Infetta (soggetta a Restrizioni II) in sotto-aree: Area di Circolazione Attiva del virus (ACA) e Area da alto Rischio (AR)

Pertanto sulla base della suddetta zonizzazione, ai fini dell’attuazione del presente piano, il territorio della Liguria è suddiviso:

- 1) **Zona infetta (ZI)**, corrispondente alla “ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI II” del Reg. 440/2022/UE, definita dal dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute prot. n.

0000583-11/01/2022- DGSAFMDS-P e comprendente i Comuni riportati nel Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440

- 2) **Area di Circolazione Attiva virale (ACA)** interna alla suddetta Zona infetta e definita secondo la cartografia del presente piano
- 3) **Area ad Alto Rischio (AR)** compresa fra la delimitazione dell' ACA ed il limite della suddetta Zona Infetta
- 4) **Area di Sorveglianza (AS) corrispondente alla ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI I" del Reg. 2022/440/UE** e comprendente i Comuni riportati nel Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440,
- 5) **Area indenne (AI)** il restante territorio ligure.

Chiaramente tale zonizzazione è dinamica e dipende dall'andamento epidemiologico nel tempo ed è dunque passibile di aggiornamento in funzione degli eventuali successivi ritrovamenti di carcasse infette.

Tale zonizzazione è passibile di revisione anche in funzione della realizzazione delle barriere di contenimento descritte nel successivo capitolo del presente piano.

Nella zona infetta/Area di Restrizioni I, , nell'area di Sorveglianza/ Area di Restrizione II e nella restante parte di territorio, si applicano le misure previste dalle disposizioni dell'Ordinanza dei Ministri (O.M.) del 13/01/2022, dal Provvedimento direttoriale DGSAF Ufficio 3 Prot. 1195 del 18/01/2022, dalle Ordinanze regionali n. 4/2022 e n. 5/2022, dal D.L. 9 del 17/02/2022 e dall'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina n. 01/2022 salvo quanto successivamente disposto nel presente Piano.

4. STRATEGIE DI CONTENIMENTO DELLA PSA IN POPOLAZIONI DI SUINI SELVATICI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI BARRIERE FISICHE

Le strategie di contenimento previste fanno riferimento al MANUALE OPERATIVO PESTI SUINE del Ministero della Sanità (Mds) - Rev. n. 2 del 21 Aprile 2021 - le cui indicazioni sono frutto dello studio delle esperienze pregresse, dei dati e delle conoscenze più recenti acquisiti in diversi paesi UE

4.1 Rafforzamento recinzione lungo le autostrade A7 e A26 (BARRIERE ASPI)

Le autostrade A7 e A26 corrono esternamente alle strade statali n. 35 e n. 456 di cui al paragrafo 4.1 (*Vd. Fig. 1*). Autostrade per l'Italia (Aspi) ha concordato con le Regioni interessate dall'epidemia e con il Commissario per l'emergenza, Angelo Ferrari, di rafforzare vari tratti autostradali con recinzioni che la società sta già installando lungo la bretella Predosa-Bettole.

La recinzione sarà installata nelle aree più critiche all'interno della zona rossa tra le autostrade A26 e A7. Si partirà da Ovada e Arquata perché il virus si sta diffondendo a Est e a Ovest. In particolare, numerosi casi di carcasse positive sono state scoperte oltre il perimetro della A26 nell'Ovadese.

Ad Aspi è stato chiesto di installare le barriere anche sotto i viadotti e sopra le gallerie. (foto sotto: La Stampa del 25.03.22)



4.2 Rafforzamento delle barriere fisiche già esistenti a ridosso delle autostrade A7 e A26 mediante realizzazione di sbarramenti lungo le strade statali n. 35 “Giovi” e n. 456 “Turchino”




Fig. 1 – Rafforzamento delle barriere fisiche già esistenti lungo statali 456 e 35 (in giallo), a ridosso delle autostrade A26 e A7 (in nero); Costruzione di una seconda barriera artificiale esterna alle autostrade A26 e A7 (in blu).

Il progetto prevede il rafforzamento delle barriere fisiche pre-esistenti lungo le strade di valico del Passo dei Giovi (S.S. n. 35), ad est, e del Passo del Turchino (n.456), ad ovest, mediante la creazione di sbarramenti anti-atteveramento.

La strada statale n. 35 dei Giovi transita sulla sponda destra del torrente Riccò (versante tirrenico) e sulla sponda sinistra del fiume Scrivia (versante padano) affiancando per lunghi tratti l'infrastruttura autostradale A7. Tale infrastruttura, risalente agli anni '30 del secolo scorso, è stata costruita con carreggiata che corre

per lo più in rilevato, senza viadotti di una certa importanza. Tale circostanza permetterà di interporre una ulteriore barriera tra la barriera della statale 35, delimitante l'area ove sono state rinvenute le carcasse virus positive, e la barriera esterna (prima e seconda barriera – Vd. Fig. 1), mediante la chiusura dei sottopassi di attraversamento del rilevato autostradale (Vd. Fig. 2).



Fig. 2 - Autostrada A7 "Genova – Milano", rilevato stradale interrotto da sottopasso

La strada provinciale n. 456 del Turchino transita sulla sponda sinistra del rio Gorsexio (versante tirrenico) e, prevalentemente, sulla sponda destra del torrente Stura (versante padano). Lungo questa direttrice è previsto uno sviluppo maggiore di barriere. La strada provinciale, infatti, affianca l'autostrada A26 (Vd. fig. 3) ma quest'ultima, a differenza della A7, è costituita prevalentemente da gallerie e viadotti, essendo stata progettata negli anni '70 per "economia di esercizio".



Fig. 3 – Viadotto Gorsexio - Autostrada A26 "Voltri-Santhià"

A seguito di sopralluoghi effettuati nel mese di gennaio e febbraio, gli agenti della Vigilanza faunistico-ambientale regionale, in collaborazione con i volontari dell'ATC-GE1, hanno individuato, lungo le due direttrici, una ventina di attraversamenti utilizzati abitualmente dalla fauna selvatica per oltrepassare la sede stradale (totalmente priva di sottopassi), evidenziando i punti ove mettere in opera sbarramenti anti cinghiale di differente sviluppo, per una lunghezza totale di 5,2 chilometri circa.

Tali sbarramenti saranno realizzati in recinzione metallica anti cinghiale (Vd. fig. 4) per un'altezza fuori terra di circa 1,5 metri montata su appositi pali di sostegno controventati e posti ad una distanza media di 2,5 metri. La sarà fissata a terra appositi ganci.


Di seguito si riporta la tabella riepilogativa degli sbarramenti con lo sviluppo lineare e l'ubicazione in base al chilometraggio progressivo delle due infrastrutture.

ID	ID MAPPA	LOCALITÀ	COMUNE	KM PROGR.	STRADA	mt	TOTALE mt
1	1	Case Biancheri	Mignanego	13.0	SS 35	12	
2	1 bis	Case Biancheri	Mignanego	13.0	SS 35	26	
3	2	Migliarina	Mignanego	18.05	SS 35	63	
4	3	Migliarina (2)	Mignanego	20.3	SS 35	151	


5	4	Giovi	Mignanego	21.5	SS 35	958	
6	5	Sant'Anna	Busalla	24.3	SS 35	117	
7	6	Borgo Fornari	Ronco Scrivia	26.6	SS 35	102	
8	7	Giretta	Isola del Cantone	37.0	SS 35	237	1666
9	8	Cimitero di Mele	Mele	102.4	Sp 456	145	
10	9	Gallinea	Mele	101.5	Sp 456	97	
11	10	Roverazza	Mele	100.6	Sp 456	70	
12	10 bis	Fabbrica Mattia	Mele	100.3	Sp 456	129	
13	11	Fado	Mele	97.7	Sp 456	183	
14	11 bis	Fado	Mele	97.6	Sp 456	53	
15	11 ter	Fado	Mele	97.4	Sp 456	225	
16	11 quater	Fado	Mele	97.3	Sp 456	155	
17	11 quinquies	Fado alto	Mele	96.5	Sp 456	151	
18	11 sexies	Fado alto	Mele	95.9	Sp 456	240	
19	12	Colle di Velva	Mele	95.3	Sp 456	175	
20	12 bis	Turchino	Mele	94.7	Sp 456	161	
21	13	Vivaio forestale	Masone	92.5	Sp 456	230	
22	14	La Maddalena	Campo Ligure	87.8	Sp 456	125	
23	15	Pian delle Forche	Rossiglione	83.0	Sp 456	286	
24	16	NULL	Rossiglione	72.5	Sp 456	274	
25	16 bis	NULL	Rossiglione	79.2	Sp 456	135	
26	17	Turchino	Mele	NULL	V. Giutte	294	
27	18	Turchino	Masone	NULL	V. Giutte	181	
28	19	Mulino del Pesce	Masone	NULL	S.Pietro	150	
29	20	Cappelletta del Poggio	Campo Ligure	84.3	Sp 456	84	3543

Consigli per la posa di recinzioni con pali e rete

- 1 Preparare i fori nel terreno ad intervalli regolari di 2,0 + 2,5 mt circa utilizzando un filo guida ed una livella per posare i pali.
Il palo di partenza ed il palo finale dovranno essere dotati di saette di rinforzo. In presenza di tratti a sbalzo o non rettilinei, si consiglia la posa di altre saette di rinforzo, ove necessario



- 2 Preparazione del tendifilo:
Tagliare un pezzo di filo lungo circa 30 cm. Inserire un capo nel foro del tendifilo ed avvolgere energicamente sullo stesso per almeno 3-4 volte. La parte restante del filo servirà per essere legata al palo di partenza usando la stessa tecnica.
N.B. tagliare la parte in eccedenza e nascondere quanto più possibile le punte del filo per evitare abrasioni accidentali.



- 3 Il filo di tensione viene legato al palo finale per mezzo di un'altra energica legatura e attraverserà tutti i paletti negli appositi fori, ancorandosi al passafilo precedentemente bloccato (come mostrato in figura) che provvederà a mettere il tutto in tensione.
N.B. i tendifilo dovranno essere tirati gradatamente solo quando tutta la struttura sarà completata.



- 4 La rete sarà adagiata verticalmente al palo di partenza e legata con sottili fili in più punti e man mano srotolata ed a intervalli regolari legata ai fili di tensione.



Necessaria la presenza di due o più persone per la posa corretta della recinzione



2 x 13mm



Rev.3 - Febbraio 2015

Fig. 4 – Rafforzamento delle barriere fisiche già esistenti a ridosso delle autostrade A26 e A7 con recinzione metallica (@Retelandia)

4.3 Realizzazione di una terza barriera artificiale esterna alle autostrade A7 e A26 volta a delimitare una zona cuscinetto tra l'Area di circolazione attiva del virus e l'Area infetta (cd. 'AR')

La terza barriera artificiale, esterna e parallela alle due autostrade A7 e A26, volta a delimitare una zona cuscinetto (detta anche 'zona bianca'), è stata individuata sulla base della proposta illustrata nel corso della riunione dell'Unità di Crisi Centrale del 16 febbraio 2022, rivista alla luce dei recenti casi.

Il tracciato individuato (*indicato in penna blu nella Fig. 1*) corre prevalentemente su strade secondarie a bassa densità di traffico. Il tracciato è stato studiato per mitigarne l'impatto visivo, per ragioni paesaggistiche ma anche per l'impatto psicologico che l'esecuzione di una recinzione in rete metallica può suscitare in zone ad alta densità demografica come quelle del versante tirrenico della Liguria.

In particolare si è avuto cura di ridurre al minimo l'impatto nelle aree urbane e periurbane, specie nella città di Genova (240 kmq, con oltre 500.000 abitanti, inclusa interamente in area infetta), utilizzando tracciati secondari, ma accessibili con mezzi di trasporto al fine di agevolare le operazioni di installazione e, soprattutto di monitoraggio e manutenzione della recinzione, quali: l'antica via della CANNELLONA (ad OVEST) e la linea ferroviaria GENOVA-CASELLA (ad EST).

Per la terza barriera si è ipotizzato l'utilizzo di barriere elettrificate anti cinghiale (pastore elettrico), a basso costo di realizzazione (circa dieci volte inferiore rispetto ad una recinzione classica), basso impatto, alta efficacia ed efficienza, e facilità di manutenzione.

Nella tabella riepilogativa delle superfici occorre modificare "superficie mq" in "superficie Km²"

Inoltre per praticità di installazione e l'economicità (costo = circa 1/10 della recinzione metallica) si è scelto di utilizzare per questa seconda barriera la recinzione elettrica con montanti a 4 fili e cavi ad alta impedenza, alimentata con elettrificatori a batteria e ricarica a pannelli fotovoltaici (*Vd. fig. 5*).

Il costo indicativo per la recinzione elettrificata si aggira attorno ai 5.000 euro/km, contro i circa 60.000 euro/km per una recinzione classica in griglia o rete anti cinghiale.




Fig. 5 – Schema barriera elettrificata.

Il tracciato della terza barriera misura complessivamente circa 65 km (misurazione Gis = proiezione sul piano orizzontale) che aumentano percentualmente in base alle pendenze dovute alla complessa morfologia del territorio.

TRATTO OVEST (sviluppo circa 29 km)

Dal bivio per l'ospedale di Voltri segue la Via Cannellona fino alla strada provinciale del Faiallo, percorre la strada del Faiallo fino alle pendici sud-orientali del Bric del Dente. Da qui lascia la strada provinciale per imboccare lo spartiacque tra le valli Stura e Orba lungo strada forestale per i monti Poggio e Calvo. Da Tiglieto prosegue su strada secondaria fino a raccordarsi alla provincia di Alessandria in loc. Canobio.

TRATTO EST (sviluppo circa 36 km)

Dall'area a ridosso del Cimitero di Staglieno, per strade secondarie e sentiero raggiunge il tracciato della ferrovia Genova-Casella a nord della loc. Sant'Antonino per innestarsi subito dopo sulla Via dell'Acquedotto fino al Colle di Trensasco. Dal Colle di Trensasco da dove prosegue per Casella lungo il tracciato della linea ferroviaria Genova-Casella. Da Casella prosegue per circa 1,7 km sulla SS 226 per Montoggio e poi, per strada secondarie e brevissimi tratti di sentiero, raggiunge Monte Maggio, Crocefieschi e Vobbia, evitando i centri abitati, fino a costa Salata (Provincia di Alessandria) per la Val Borbera.

Tabella riepilogativa superfici

TIPOLOGIA AREA	SUPERFICIE Km ²	N. COMUNI INTERESSATI
AREA INFETTA	1.233	36
AREA CIRCOLAZIONE ATTIVA VIRUS	240	17
AREA INCLUSA TRA LE PRIME BARRIERE	260	12
AREA INCLUSA TRA LE SECONDE BARRIERE	480	19



Recinzione elettrica alimentata a pannelli solari a protezione di un vigneto (Italia) - Foto V. Guberti



Recinzione elettrica a contenimento dei suidi selvatici realizzata nel 2017 (Repubblica Ceca) - Foto V. Guberti

4 STRATEGIE DI CONTENIMENTO DELLA PSA IN POPOLAZIONI DI SUINI DOMESTICI

5.1 ANALISI DI CONTESTO PATRIMONIO SUINICOLO IN LIGURIA

In relazione al patrimonio suinicolo presente in Regione Liguria, si rappresenta come lo stesso sia costituito da un numero limitato di capi e di aziende. Al fine di ridurre il rischio di avere capi infetti in allevamento in Liguria si è dunque optato per la strategia di adozione del cosiddetto “vuoto sanitario” attraverso l’eliminazione di tutti i capi suinicoli in Area Infetta (ad eccezione dei cosiddetti petpigs, ad oggi rientranti nella categoria riportata in Banca Dati Nazionale di Vetinfo sotto la dicitura “altre finalità- giardino zoologico”) ed effettuando un depopolamento totale negli Allevamenti familiari per autoconsumo in tutta la Liguria, che rappresenta la categoria maggiormente a rischio per il mantenimento di condizioni di biosicurezza adeguate.

Di seguito si riporta la ricognizione ad opera delle AASSLL liguri al fine di determinare la consistenza iniziale degli allevamenti, suddivisi per tipologia di orientamento produttivo, e la situazione raggiunta alla data del presente Piano con le macellazioni/abbattimenti previsti dall’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 4/2022 e n. 5/2022.

Si rappresenta che l’Area Infetta interessa al momento la competenza territoriale di ASL 2 savonese e ASL 3 genovese, mentre l’area di Sorveglianza interessa la Asl 2 savonese e la Asl 4 Chiavarese. La Asl 1 Imperiese e al Asl 5 Spezzina al momento sono interessate da territori indenni da PSA.

ASL 2 savonese

Il territorio della ASL 2 savonese comprende allevamenti suinicoli situati in tutte e tre le zone definite dal dispositivo ministeriale prot. n. 0000583 del 11/01/2022, vale a dire zona infetta, zona buffer (o zona di protezione) e zona indenne, secondo la ripartizione riportata in Tabella 1.

ZONA	COMMERCIALI		FAMILIARI		AZIENDE FAUNISTICHE VENATORIE		ALTRE FINALITA' GIARDINO ZOOLOGICO		TOTALI		TOTALI SENZA ALTRE FINALITA' - GIARDINO ZOOLOGICO	
	ALL.	CAPI	ALL.	CAPI	ALL.	CAPI	ALL.	CAPI	ALL.	CAPI	ALL.	CAPI
INFETTA	4	63	10	13	0	0	4	7	18	83	14	76
PROTEZIONE	2	11	14	18	3	38	16	37	35	104	19	67
INDENNE	6	36	26	31	2	31	23	43	57	141	34	98
TOTALI	12	110	50	62	5	69	43	87	110	328	67	241

Tabella 1- Stratificazione degli allevamenti di suidi sulla base dell'orientamento produttivo e zona di rischio.

Nella tabella seguente viene illustrato l'andamento delle macellazioni, effettuate nel territorio della ASL 2 savonese nel periodo di tempo compreso tra l'entrata in vigore dell'ordinanza n. 4/2022 e la data del 24/03/2022 e suddivise per tipologia di allevamento nonché in base alla ripartizione di cui al dispositivo ministeriale del 11/01/2022:

ZONA	COMMERCIALI				FAMILIARI				AZIENDE FAUNISTICHE VENATORIE CAMPO ADDESTRAMENTO CANI				ALTRE FINALITA' GIARDINO ZOOLOGICO											
	07/01/2022		24/03/2022		Δ %	Δ %	07/01/2022		24/03/2022		Δ %	Δ %	07/01/2022		24/03/2022		Δ %	Δ %						
	ALL.	CAPI	ALL.	CAPI	ALL.	CAPI	ALL.	CAPI	ALL.	CAPI	ALL.	CAPI	ALL.	CAPI	ALL.	CAPI	ALL.	CAPI						
INFETTA	4	63	0	0	-100	-100	11	15	0	0	-100	-100	0	0	0	0	4	7	3	7	-25	0		
PROTEZIONE	2	11	0	0	-100	-100	14	18	0	0	-100	-100	3	38	2	13	-33,3	-66	17	38	16	37	-6	-3
INDENNE	6	36	3	22	-50	-39	26	31	8	14	-66	-50	2	31	2	31	0	0	23	43	21	42	-9	-2
TOTALI	12	110	3	22	-75	-80	51	64	8	14	-83	-76	5	69	4	44	-20	-36	44	88	40	86	-9	-2

Tabella 2- Andamento delle macellazioni al 24/03/2022.

ASL 3 Genovese

Il territorio della ASL 3 Genovese è quello maggiormente interessato dall'emergenza PSA e infatti comprende 29 Comuni situati nella zona infetta e 11 Comuni nella zona "Buffer".

Nella tabella che segue vengono indicati i dati degli allevamenti (distinti per orientamento produttivo e modalità di allevamento) e dei capi suini detenuti, rappresentando le macellazioni avvenute, il numero dei capi che necessitano di abbattimento alla data del 28/03/2022 e raffrontando la situazione presente al momento della prima segnalazione di malattia (07/01/2022) rispetto al 28/03/2022.

Zona infetta (n. 29 Comuni)										
	07/01/2022				28/03/2022				Differenza tra situazione al 07/01/2022 e 28/03/2022	
Orientamento produttivo	N. allev.	Modalità	N. allev.	N. capi	N. allev.	Modalità	N. allev.	N. capi	Δ allevanti	Δ capi
Riproduzione	20	Semibrado	13	235	5	Semibrado	0	53	-75,00%	-77,50%
		Stabulato	7			Stabulato	5			
Ingrasso	6	Semibrado	4	23	0	Semibrado	0	0	-100,00%	-100,00%
		Stabulato	2			Stabulato	0			
Familiare	47	Semibrado	14	46	1	Semibrado	0	1	-97,90%	-97,80%
		Stabulato	33			Stabulato	1			
Aziende faunistico venatorie	0	Semibrado	0	0	1	Semibrado	1	2	100,00%	100,00%
TOTALE	73			304	7			56		
Altre finalità Giardino zoologico	33			42	35			65	6,10	54,80

Zona buffer (n. 11 Comuni)										
	07/01/2022				28/03/2022				Differenza tra situazione al 07/01/2022 e 28/03/2022	
Orientamento produttivo	N. allev.	Modalità	N. allev.	N. capi	N. allev.	Modalità	N. allev.	N. capi	Δ allev	Δ capi
Riproduzione	1	Semibrado	1	14	1	Semibrado		11	0,00%	-21,40%
		Stabulato	0			Stabulato	1			
Ingrasso	1	Semibrado	1	3	0	Semibrado		0	-100,00%	-100,00%
		Stabulato	0			Stabulato				
Familiare	8	Semibrado	3	2	0	Semibrado		0	-100,00%	-100,00%
		Stabulato	5			Stabulato				
Aziende faunistico venatorie	0	Semibrado	0	0	1	Semibrado	1	5	100,00%	100,00%
TOTALE	10			19	2			16		
Altre finalità Giardino zoologico	1			2	1			2	0,00%	0,00%

ASL 4 chiavarese

Nel territorio di competenza della ASL 4 chiavarese sono presenti alcuni allevamenti che rientrano nella zona buffer secondo le tipologie produttive di seguito specificate:

- Allevamenti familiari per autoconsumo: alla data del 07/02/2022 era già stata completata la macellazione di tutti i suidi presenti.
- Allevamenti ad indirizzo commerciale, di tipo semi-brado: in data 07/02/2022 era presente un solo allevamento da ingrasso, che rispettava i necessari requisiti di biosicurezza e che ha già provveduto alla macellazione degli 8 capi detenuti.
- Zone di addestramento cani (ZAC): a "0" capi in quanto depopolata a seguito di prescrizioni in materia di biosicurezza;
- 1 allevamento da ingrasso con 8 capi è stato verificato che rispetta i requisiti di biosicurezza.

Aziende Suine Zona Buffer

Peste Suina Africana - Situazione allevamenti suini Comuni in zona buffer

Comuni interessati	Altre finalità – Giardino Zoologico			Riproduzione			Ingrasso			Familiare			Struttura Faunistica Venatoria per Cinghiali		
	Aperti al 31/12/21	Aperti all'08/03/22	Animali ancora presenti	Aperti al 31/12/21	Aperti all'08/03/22	Animali ancora presenti	Aperti al 31/12/21	Aperti all'08/03/22	Animali ancora presenti	Aperti al 31/12/21	Aperti all'08/03/22	Animali ancora presenti	Aperti al 31/12/21	Aperti all'08/03/22	Animali ancora presenti
Cicagna	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1 016ge030	0
Coreglia Ligure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Favale di Malvaro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Lorsica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Moconesi	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Neirone	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0
Orero	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Rapallo	0	1 046ge163	1	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0
Rezzoaglio	0	0	0	0	0	0	2	1 048ge010	8	1	0	0	0	0	0
Santa Margherita Ligure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Tribogna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ASL 5 spezzino

Il territorio di competenza della ASL 5 spezzino si trova in area indenne da peste suina africana. Dei 78 suini presenti al 31/12/2021 in allevamento familiare per autoconsumo 77 sono stati macellati ed uno è deceduto prima del 07/01/2022.

ASL 1 imperiese

Il territorio di competenza della ASL 1 imperiese, così come quello della ASL 5, si trova in area indenne da peste suina africana. Si riporta di seguito la situazione delle macellazioni di suini effettuate a domicilio e la consistenza degli allevamenti all'ingrasso per uso familiare al 28/03/2022.

5.2 Misure di controllo nella zona infetta

Obiettivo da raggiungere è il censimento semestrale di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali utilizzati per addestramento cani, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti, ove non ancora macellati ai sensi del dispositivo DGSAF prot. n. 1195 del 18/01/2022. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche non destinati alla produzione di alimenti;

Completare la macellazione/abbattimento dei capi detenuti all'interno di tutti gli allevamenti che detengono suini, cinghiali o loro incroci esclusi i suini non destinati alla produzione di alimenti, e divieto di ripopolamento per almeno 6 mesi, dalla data di emanazione del presente atto; termine eventualmente prorogabile a seconda della situazione epidemiologica.

Qualora non sia possibile attuare le misure di cui al precedente punto, la regione Liguria adotterà le misure previste dall' art.61 del Regolamento (UE) 2016/429.

Procedere all'esecuzione del controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come definiti dall' art. 9, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2020/689; in zone infetta questa attività dovrà essere rendicontata su SINVSA con apposita scheda di sospetto PSA, mentre al di fuori della zona infetta il prelievo ricade nel piano di sorveglianza passiva dei suini domestici.

Qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovrà darne comunicazione al proprio veterinario libero professionista, che valuterà con il Servizio veterinario territorialmente competente la necessità di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA.

Allo scadere dei 6 mesi dal divieto di ripopolamento, valutata la situazione epidemiologica, sarà possibile consentire il ripopolamento degli allevamenti previa verifica da parte dei Servizi veterinari territorialmente competenti dell'adozione di misure di biosicurezza di cui all'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e dei livelli di biosicurezza attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it.

Divieto di movimentazione di suini detenuti in stabilimenti siti in zona infetta ad eccezione della movimentazione finalizzata alla macellazione che dovrà avvenire in vincolo e previa autorizzazione dei Servizi veterinari territorialmente competenti.

Divieto di movimentazione di suini detenuti da e verso la zona infetta ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

Divieto di movimentazione di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

Divieto di movimentazione di partite di sottoprodotti di origine animale ottenute da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

Divieto di movimentazione di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

5.3 Misure di controllo nei Comuni compresi nell'area a confine con la zona infetta

❖ Completare entro il 31 luglio 2022 il censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti, ove non ancora macellati ai sensi del dispositivo DGSAF del 18/01/2022. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche non destinati alla produzione di alimenti.

❖ Esecuzione puntuale del controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall' art. 9, paragrafo 1, Regolamento delegato (UE) 2020/689; disporre inoltre il monitoraggio di tutti i verri e le scrofe trovati morti, e dei suini appartenenti alle altre categorie limitatamente ai soggetti con peso maggiore di 20 kg morti; il prelievo ricade nel piano di sorveglianza passiva dei suini domestici.

❖ Qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non già precedentemente pianificati, l'operatore dovrà darne comunicazione al proprio veterinario libero professionista, che valuterà con il Servizio veterinario territorialmente competente la necessità di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA.

❖ Adozione di misure di biosicurezza rafforzate negli stabilimenti così come previsto dall'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e verifica dei livelli di biosicurezza esistenti negli allevamenti, dando priorità a quelli di tipologia "semibrado", attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformità i Servizi veterinari territorialmente competenti, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità tramite ordinanza del Direttore della S.C. Sanità Animale della ASL competente per territorio.

❖ Se l'operatore non adempie alle prescrizioni entro 30 giorni dalla notifica, si provvederà alla macellazione/abbattimento dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse. Nelle more della pubblicazione del Decreto del Ministro della salute in cui vengono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli di cui all'art. 1, punto 7 del Decreto Legge 17 febbraio 2022 n. 9, i requisiti minimi di biosicurezza sono quelli elencati nell'Allegato 3 del Piano di sorveglianza nazionale della Peste suina africana per il 2022.

❖ Laddove i Servizi veterinari territorialmente competenti verificano l'assenza di strutture che garantiscono, in ogni forma di recinzione, l'effettiva separazione con i suini selvatici a vita libera, i suini detenuti in allevamenti di tipologia "semibrado" compresi i cinghiali detenuti, sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, si provvede alla macellazione/abbattimento immediato ed al divieto di ripopolamento fino alla risoluzione delle carenze riscontrate.

❖ Rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e l'obbligo di validazione del Modello 4 da parte del Servizio veterinario territorialmente competente.

❖ Completare entro 30 giorni a far data dall'emanazione del presente atto la macellazione dei suini presenti negli allevamenti familiari e divieto di ripopolamento fino alla revoca della zona infetta.

❖ I movimenti di partite di suini al di fuori dei territori di cui al presente paragrafo e verso il restante territorio regionale o nazionale, sono consentiti in vincolo e previa autorizzazione dei Servizi veterinari territorialmente competenti sugli stabilimenti di partenza e di destinazione, subordinata ad una valutazione del rischio favorevole ed al rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) lo stabilimento di partenza rispetta i requisiti minimi di biosicurezza previsti in base all'indirizzo produttivo ed alla tipologia di allevamento;
- 2) prenotifica al Servizio veterinario territorialmente competente sullo stabilimento di destinazione e verifica della disponibilità alla ricezione della partita;
- 3) esito favorevole dell'esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti la movimentazione sui suini detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati, e, se del caso, esito favorevole degli esami di laboratorio su campioni prelevati in base alla tabella n. 1 del Manuale delle emergenze da Peste suina africana e Peste Suina Classica in popolazioni di suini domestici del 20 gennaio 2020;
- 4) rispetto delle prescrizioni di biosicurezza previste per i mezzi di trasporto di cui all'articolo 24 del Regolamento delegato (UE) 2020/687.

5.4 Suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti (di seguito denominati non DPA)

Nelle more dell'emanazione del dispositivo ministeriale che regoli la materia, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente atto nei territori della zona infetta e della zona di rispetto, ed entro il 31 dicembre 2022 nei territori liberi della regione Liguria, i servizi veterinari territorialmente competenti dovranno verificare la sussistenza delle condizioni di biosicurezza, in tutti gli allevamenti di suini classificati non DPA.

Per tale attività i servizi veterinari dovranno avvalersi della check list di cui al Reg. UE 2021/605 all. II, verificando i requisiti di cui al p.2 lett. a) c) d) e) g) h). Le rimanenti lettere b) f) i), dovranno essere considerate NA (non applicabili)

5.5 Flussi informativi

A. Al di fuori dalla zona infetta, i Servizi veterinari territorialmente competenti identificano come sospetto, e registrano come tale in SIMAN e SINVSA, solo le carcasse di suino selvatico o domestico che presentino sintomi o lesioni riferibili a PSA. I campioni prelevati in queste circostanze devono essere prontamente conferiti alla sede territoriale dell'IZS competente. In caso di positività, i Servizi veterinari territorialmente competenti procedono direttamente alla conferma su SIMAN del caso o focolaio primario di PSA;

B. Al di fuori dalla zona infetta, in caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili a PSA, il campionamento deve essere registrato unicamente nel sistema SINVSA, utilizzando il motivo di campionamento riferito alla sorveglianza passiva e i campioni sono processati esclusivamente dagli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. In caso di positività, i campioni devono essere inviati al CEREP per la conferma. In tal caso, in attesa della conferma del CEREP, la positività in prima istanza viene comunicata alla ASL ai fini dell'inserimento del sospetto in SIMAN e in SINVSA viene registrato l'esito diagnostico finale.

6.REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALL'APERTO IN ZONA INFETTA

La frequentazione degli ambiti naturali, specie in un'area densamente urbanizzata e popolata come quella soggetta alle restrizioni, risulta essere di vitale importanza per la salute dei cittadini e i divieti sono spesso vissuti dalla popolazione come vincoli che limitano la libertà personale e il diritto alla salute.

Le attività sportive e ludico-ricreative all'aria aperta sono inoltre fondamentali, non solo per l'equilibrio psico-fisico delle persone, ma anche per la rilevanza che hanno, specie nelle aree interne, per le attività economiche direttamente o indirettamente connesse, attività già pesantemente colpite da due anni di restrizioni e limitazioni conseguenti all'epidemia SARS-CoV-2.

Infine, in un territorio montuoso e dall'idrografia estremamente complessa come quella dell'Appennino genovese, il disturbo arrecato alla fauna selvatica dalle pratiche suddette è praticamente irrilevante.

Le misure assunte in merito alla pratica di attività sportive outdoor ed escursionistiche con O.M. 13 gennaio 2022 dal Ministero della Salute, d'intesa con MIPAAF, non tengono conto delle caratteristiche del territorio in cui si è manifestata, quasi certamente a causa di un cd. "salto geografico", l'epidemia. A fronte di modesti risarcimenti per la macellazione/abbattimento dei suini domestici presenti nell'area, si prospettano danni ingentissimi alla micro-economia delle aree interne dipendente dai flussi turistici, soprattutto di prossimità.

Guide ambientali ed escursionistiche, accompagnatori turistici, strutture ricettive (b&b, agriturismi e rifugi), vendita di prodotti tipici, negozi di noleggio, riparazione e vendita mountain bike, associazionismo escursionistico e MTB che contano, specialmente quest'ultimo, svariate migliaia di tesserati, stanno soffrendo pesantemente. A queste pesanti perdite, si sommeranno presto, in termini di vendita di beni e servizi, quelle dovute alla mancata apertura delle seconde case (in alcune località dell'area infetta, di numero ben superiore alle abitazioni residenziali) a causa dell'impossibilità da parte di proprietari, od eventuali affittuari, di fruire del territorio (fiumi, laghi, escursioni, passeggiate, etc).

Pertanto, con riferimento a quando indicato dalle disposizioni dell'Ordinanza Commissariale dei Ministri (O.M.) del 13/01/2022, dal Provvedimento direttoriale DGSAF Ufficio 3 Prot. 1195 del 18/01/2022, dalle Ordinanze regionali n. 4/2022 e n. 5/2022, dal D.L. 9 del 17/02/2022, ed in particolare, all'art. 1, punto vi), dell'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana (DPCM 25/02/2022) n. 1/2022, con specifico riferimento all'emergenza PSA e fino alla cessazione dell'emergenza, fatte salve eventuali ulteriori norme derivanti da specifici regolamenti di fruizione, le attività all'aperto quali:

- Escursionismo e mountain biking,
- Altre attività sportive outdoor quali: attività equestre, orienteering, arrampicata sportiva, torrentismo, parapendio, etc.),
- pesca in acque interne,

sono consentite alle condizioni di seguito riportate e nel rispetto delle misure di biosicurezza descritte nel capitolo successivo.

Nella Zona infetta (ZI) come individuata con Dispositivo Direttoriale DGSAF prot. n.583 dell'11 gennaio 2022 e corrispondente alla Zona di restrizione II del Reg. 440/2022/UE , non ricompresa nell'area di circolazione attiva del virus (ACA):

- la fruizione delle aree rurali boscate o prative è consentita esclusivamente lungo i sentieri tracciati e nelle pertinenze degli edifici;
- l'accesso ai sentieri è consentito esclusivamente con cane a guinzaglio; di conseguenza è tassativamente vietato lasciare i cani liberi, anche al di fuori delle aree naturali protette;
- ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, è vietato campeggiare o bivaccare;
- la fruizione dei corsi d'acqua o dei bacini da parte di pescasportivi singoli è consentita solo durante l'attività di pesca o durante la semina di fauna ittica; in occasione di gare e raduni i campi gara possono essere predisposti e seminati dagli organizzatori, che sono tenuti ad effettuare briefing e premiazioni in prossimità di strade asfaltate;
- è obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrerà provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette utilizzate per l'escursione e alla disinfezione delle stesse con soluzione al 2-3% di ipoclorito di sodio (inattivazione virus: 30');;
- è vietato l'abbandono nell'ambiente di residui di alimenti; è altresì obbligatorio lo smaltimento dei rifiuti all'interno di appositi contenitori chiusi;
- gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate, eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività agro-pastorali, soccorso, antincendio, ovvero esclusi dai divieti ai sensi dell'ordinanza regionale 4/2022.

Nella sotto-area della Zona infetta individuata dal presente Piano, denominata "Area di Circolazione Attiva del virus" (ACA):

- la fruizione delle aree rurali boscate o prative è consentita esclusivamente lungo i sentieri inclusi nella rete escursionistica regionale o, comunque, su quelli segnalati, nonché nelle pertinenze degli edifici;
- l'accesso ai sentieri è consentito esclusivamente con cane a guinzaglio; di conseguenza è tassativamente vietato lasciare i cani liberi, anche al di fuori delle aree naturali protette;
- è vietato l'accesso ai sentieri nelle 48 ore seguenti a precipitazioni aventi cumulata \geq a 50 mm di pioggia nelle 48 ore precedenti;
- è vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonché praticare ogni tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree per lo svolgimento delle attività sportive outdoor indicate in premessa (ad esempio: piazzole decollo parapendio, accesso ai corsi d'acqua per le attività di pesca sportiva, via d'accesso alle palestre di roccia, aree picnic segnalate, etc.);
- ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, è vietato campeggiare o bivaccare;
- è obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrerà provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette utilizzate per l'escursione e alla disinfezione delle stesse con soluzione al 2-3% di ipoclorito di sodio (inattivazione virus: 30');
- gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate, eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività agro-pastorali, soccorso, antincendio, ovvero esclusi dai divieti ai sensi dell'ordinanza regionale 4/2022;
- I gruppi e/o comitive lungo i sentieri, con o senza accompagnatore o guida, sono ammessi fino ad un numero massimo di 20 persone;

- sono vietate manifestazioni e raduni campestri in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate.

Nella Zona infetta (ZI) come individuata con Dispositivo Direttoriale DGSAF prot. n.583 dell'11 gennaio 2022 e corrispondente alla Zona di restrizione II del Reg. 440/2022/UE ,, compresa la sotto-area di Circolazione Attiva del virus (ACA) individuata dal presente Piano, è sempre consentito:

- il transito sui percorsi turistico-escursionistici dotati di pavimentazione artificiale (lastre e/o battuto di cemento, lastricato in pietra, mattonate "crêuze");
- l'effettuazione delle attività di studio e ricerca, monitoraggio e manutenzione del territorio, compresi gli interventi di manutenzione dei sentieri, le attività agro-pastorali nel rispetto delle misure di biosicurezza previste per l'area infetta e descritte nel capitolo successivo.

Le attività di pascolo in Zona Infetta sono consentite solo per gli animali degli allevamenti posizionati in Zona Infetta.

Per quanto concerne la regolamentazione delle attività silvi-colturali e faunistico-venatorie in zona infetta si rimanda a quanto previsto ai capitoli specifici del presente piano.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente piano sulle attività all'aperto Nella Zona infetta (ZI) come individuata con Dispositivo Direttoriale DGSAF prot. n.583 dell'11 gennaio 2022 e corrispondente alla Zona di restrizione II del Reg. 440/2022/UE vale quanto già disposto dall' Ordinanza regionale n. 4/2022, nonché dal D.L. 9 del 17/02/2022.

7. MISURE DI BIOSICUREZZA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ALL'APERTO

Negli ambienti interessati dalla presenza di Peste suina africana il virus potrebbe essere presente in diverse matrici e, pertanto, risulta probabile che il materiale infetto venga trasportato meccanicamente al di fuori dell'area coinvolta, rappresentando così un rischio indiretto di ulteriore diffusione del virus.

Il documento ministeriale "Gestione del cinghiale e Peste suina africana", trasmesso con nota prot. DGSAF n. 0009987-21/04/2021, evidenzia la centralità del tema della biosicurezza sia nell'ambito della prevenzione della diffusione della Peste suina africana sia successivamente all'arrivo del virus.

In particolare, il documento ministeriale definisce molteplici ambiti per i quali risultano necessarie la pianificazione e l'applicazione di opportune misure di biosicurezza, tra i quali figurano l'attività venatoria, la gestione dei rifiuti e l'attività zootecnica. I requisiti essenziali di biosicurezza sono descritti anche nel Manuale FAO "African swine fever in wild boar ecology and biosecurity" di Guberti et al. nonché nel Working document della Commissione Europea "Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU" (SANTE/7113/2015 – Rev 12).

Al fine di ridurre il più possibile la probabilità di diffusione del virus della peste suina africana nei territori ancora indenni e consentire contestualmente la possibilità di riprendere in sicurezza quelle attività essenziali per il territorio ligure, attualmente sospese in via precauzionale, Regione Liguria ha predisposto una serie di misure di biosicurezza che dovranno essere adottate da tutti i fruitori dell'area infetta, con particolare riferimento a coloro che accedono all'area di circolazione attiva del virus (ACA).

L'adozione di tali misure, illustrate nei paragrafi successivi, è supportata dall'erogazione di specifici corsi di formazione descritti nel Capitolo dedicato a comunicazione, informazione e formazione inserito all'interno del presente Piano.

7.1 Misure di biosicurezza per attività di monitoraggio ambientale, e monitoraggio faunistico

- al termine dell'attività di ricerca provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
 - al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le soles non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con ipoclorito di sodio con soluzione al 2-3% (inattivazione virus: 30');
 - provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.
 - è necessario effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrerà provvedere al prelavaggio delle soles delle scarpe e delle gomme dei mezzi utilizzati e alla disinfezione delle stesse con ipoclorito di sodio con soluzione al 2-3% (inattivazione virus: 30');
 - gli automezzi eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati preferenzialmente in prossimità delle strade asfaltate, salvo evidente necessità legate allo svolgimento delle attività .

7.2 Misure di biosicurezza per i cacciatori:

- disinfezione delle attrezzature e dei veicoli utilizzati per il trasporto dei cinghiali cacciati e del materiale utilizzato per la copertura della carcassa durante il trasporto;
- lavaggio e disinfezione con ipoclorito di sodio (soluzione 2-3%) degli stivali prima di lasciare il luogo di caccia;
- lavaggio e disinfezione con ipoclorito di sodio soluzione al 2-3% (inattivazione virus: 30') delle attrezzature che sono state a contatto con i cinghiali cacciati, comprese corde, ganci, coltelli, grembiuli ecc.;

- lavaggio degli indumenti utilizzati durante la caccia.

7.2 Misure di biosicurezza per attività di ricerca carcasse:

- al termine dell'attività di ricerca provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
- al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le soles non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con ipoclorito di sodio con soluzione al 2-3% (inattivazione virus: 30');
- Provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.
- è necessario provvedere al prelavaggio delle gomme dei mezzi utilizzati e alla disinfezione delle stesse con ipoclorito di sodio con soluzione al 2-3% (inattivazione virus: 30');

7.3 Misure di biosicurezza per le attività all'aperto):

- al termine dell'attività provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
- al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le soles non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con ipoclorito di sodio con soluzione al 2-3% (inattivazione virus: 30');
- provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.

7.4 Misure di biosicurezza per attività di biking:

- provvedere alla disinfezione delle ruote delle biciclette con ipoclorito di sodio con soluzione al 2-3% (inattivazione virus: 30');
- al termine dell'attività provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
- al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le soles non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con ipoclorito di sodio con soluzione al 2-3% (inattivazione virus: 30');
- provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.

8. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' SELVICOLTURALI IN ZONA INFETTA

La Liguria è la Regione italiana con la più alta aliquota di copertura forestale e in particolare, nel territorio delimitato dalla zona infetta, il bosco è presente su oltre il 75% della superficie, determinando una economia rurale in cui la selvicoltura, durante i mesi invernali, costituisce una attività complementare e sussidiaria alle attività agro-pastorali operate nelle zone montane durante la stagione estiva, costituendo un presidio del territorio ed alimentando un mercato prevalentemente locale.

La coltivazione del bosco nella zona infetta costituisce una fonte per l'approvvigionamento di legna da ardere, pali per recinzioni degli appezzamenti agricoli e tutoraggio della vite, tavolame e travature destinate alla costruzione e riparazione di manufatti e piccoli fabbricati agricoli.

Nelle aree delimitate come zona infetta e zona a circolazione attiva del virus PSA operano imprese con attività forestale primaria o secondaria, la cui collaborazione nell'attività di *early detection* dell'infezione attraverso la sorveglianza passiva sulle carcasse di cinghiale rinvenute nell'ambiente, costituisce un indubbio ausilio all'obiettivo di eradicazione della malattia.

	N° IMPRSE IN AREA A CIRCOLAZIONE ATTIVA	N° IMPRESE IN AREA INFETTA
ATTIVITA' FORESTALE PRIMARIA	12	38
ATTIVITA' FORESTALE SECONDARIA	39	146

Risulta pertanto opportuna una regolamentazione delle attività selvicolturali efficace nel contenimento della zona infetta e parimenti nel mantenere il tessuto economico locale ed evitare una diffusione del virus determinata dalla necessità di assolvere, mediante gli scambi commerciali, all'approvvigionamento di materie prime.

Pertanto, fino alla cessazione dell'emergenza di PSA la pratica delle attività selvicolturali nella Zona infetta, individuata mediante Dispositivo Direttoriale DGSAF protocollo 583 dell'11 gennaio 2022 e ad esclusione del territorio compreso in ACA è consentita alle seguenti condizioni:

- l'area di cantiere di attività selvicolturale e delle strade sterrate di accesso al bosco deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attività, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di lavoro, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna all'area di cantiere del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso, fornendo comunicazione del sopralluogo preventivo all'Azienda sanitaria locale competente, mediante il modulo di comunicazione di seguito riportato. Ogni giornata lavorativa dovrà essere preceduta da una verifica dell'assenza di carcasse di cinghiale nell'area di intervento e sulle strade sterrate di accesso;
- sanificazione dei mezzi, delle attrezzature e del vestiario da lavoro utilizzati nel cantiere di taglio in prossimità dell'innesto delle strade sterrate di accesso al cantiere con la viabilità ordinaria, mediante disinfezione con soluzione di ipoclorito di sodio al 2-3% (inattivazione virus 30').

Nella sotto-area della Zona infetta individuata dal presente Piano, denominata "Area di Circolazione Attiva del virus" (ACA) lo svolgimento delle attività selvicolturali è consentita esclusivamente alle imprese aventi sede nella medesima "Area di circolazione attiva del virus" (ACA). I prodotti legnosi eventualmente ricavati dalla zona di circolazione attiva possono essere commercializzati anche all'esterno della stessa solo nel caso in cui sia possibile dimostrare l'effettuazione di apposito trattamento di inattivazione virale e previa autorizzazione rilasciata dalla ASL competente territorialmente.

Spett.le ASL

Via.....

.....

Pec.....

Comunicazione di allestimento cantiere forestale.

Il sottoscritto..... nato a..... il .../.../..... residente in
..... via/p.zza/loc..... n° civico Telefono..... In qualità di:

- Legale rappresentante dell'Impresa forestale.....
- Legale rappresentante dell'impresa agricola.....
In entrambi i casi, se iscritta, indicare all'Albo delle imprese forestali della Regione....., al n°.....
- Proprietario/conduttore del bosco
- Referente/responsabile dell'Ente/Organismo titolare del corso di formazione professionale forestale denominato
- altro.....

Intendendo procedere alla esecuzione di attività forestali nel Comune di foglio n°.... mappali catastali n° finalizzati a:

- cantiere di utilizzazione/miglioramento
- cantiere di manutenzione/ripristino/costruzione della viabilità forestale
- cantiere di manutenzione/ripristino/costruzione di opere di miglioramento fondiario e di regimentazione delle acque meteoriche
- cantiere di Formazione professionale in ambito forestale
- altro.....

con inizio previsto in data .../.../..... e termine previsto in data .../.../.....

In ottemperanza a quanto disposto dal Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana

comunica:

- di aver proceduto, , in data .../.../..... alla ispezione dell'area di cantiere ed ai suoi bordi per un raggio di 50 metri ed alle strade forestali sterrate di accesso ed ai suoi bordi per un raggio di 20 metri non rilevando presenza di carcasse di cinghiale nelle aree ispezionate.

dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di:

- dover procedere giornalmente, prima dell'inizio dell'attività selvicolturale, a verificare l'assenza di carcasse di cinghiale nell'area di intervento e sulle strade sterrate di accesso;
- dover procedere alla sanificazione dei mezzi, delle attrezzature e del vestiario da lavoro utilizzati nel cantiere di taglio in prossimità dell'innesto delle strade sterrate di accesso al cantiere con la viabilità ordinaria, mediante disinfezione con soluzione di ipoclorito di sodio al 2-3% (inattivazione virus 30').

Data, .../.../.....

Firma

9. MISURE DI GESTIONE DELL'ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIA

Le misure di gestione faunistico-venatoria da adottare sul territorio della Liguria sono articolate in quattro livelli territoriali, in linea con quanto previsto dal Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici (Ministero della Salute, Rev. N. 2 del 21 aprile 2021):

1. Zona infetta: area di circolazione attiva del virus (ACA)
2. Zona Infetta: area ad alto rischio (AR)
3. Zona di sorveglianza (ZS)
4. Area indenne (AI)




Figura 1 – Livelli territoriali per l’eradicazione della PSA in Liguria – zona infetta e zona di sorveglianza.

Poiché la situazione epidemiologica è destinata ad evolversi nel tempo, i quattro livelli territoriali in cui il piano si articola non dovranno essere intesi in modo statico ma, nelle more dell’adozione dei necessari provvedimenti da parte della Autorità sanitarie competenti, saranno dinamicamente e immediatamente adeguati all’evolversi del quadro epidemiologico (es. riscontro di ulteriori casi in nuove aree), utilizzando come base cartografica, ai fini delle azioni previste dal presente documento, la zonizzazione realizzata da ATC e CA per l’individuazione delle zone di caccia delle squadre di caccia al Cinghiale.

Tale scelta è dettata dall’opportunità e dalla necessità di avvalersi – come già sta avvenendo per il monitoraggio passivo delle carcasse di animali infetti – della collaborazione del mondo venatorio e, in particolare, delle squadre di caccia al Cinghiale in forma collettiva, che:

- rappresentano la principale componente del mondo venatorio ligure;

- sono direttamente interessate all’eradicazione del virus della PSA;
- sono in grado di intervenire in efficaci azioni di prelievo del Cinghiale mediante le competenze dei propri componenti;
- agiscono in zone individuate, cartograficamente e sul territorio, sulla base di confini fisici in genere ben identificabili;
- sono organizzate e legate alla propria zona di caccia, della quale posseggono un’approfondita conoscenza.

Le misure di gestione faunistico-venatoria del piano di eradicazione della PSA in Liguria, per la parte relativa alle azioni di controllo del Cinghiale, assumono anche le funzioni del piano di abbattimento previsto dall’art. 19 della l. n. 157/1992, dall’art. 36 della l.r. n. 29/1994 e dalle *Modalità per il controllo degli ungulati*, approvate con deliberazione della Giunta regionale del 5 ottobre 2021, n. 862.



Per tale motivo, nel quadro conoscitivo che segue, le informazioni relative al prelievo (attività venatoria e controllo faunistico) sono integrate con i dati relativi al risarcimento dei danni causati dal Cinghiale alle attività agro-silvo-pastorali, alle iniziative di prevenzione degli stessi, ai sinistri con i veicoli.

9.1 QUADRO CONOSCITIVO


9.1.1 ATTIVITÀ VENATORIA

Caccia del Cinghiale in forma collettiva

I grafici che seguono mostrano l’andamento degli abbattimenti effettuati nel corso delle ultime cinque stagioni venatorie da parte delle squadre di caccia al Cinghiale, messi a confronto con i contingenti massimi di prelievo approvati dalla Regione. Si evidenzia il dato negativo della stagione venatoria 2018/19, mentre i risultati della stagione 2020/21 sono stati penalizzati dalle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19.



Anche nella stagione venatoria 2021/22, come nelle precedenti, il contingente previsto non è stato raggiunto in alcun ATC/CA, sebbene siano stati nel complesso raggiunti valori di prelievo elevati; da considerare, per l'ATC GE1 e, in misura minore, per gli ATC GE2 e SV1, la perdita delle ultime uscite di caccia nel mese di gennaio a seguito dell'adozione delle prime misure di contrasto alla diffusione della PSA.



Squadre di caccia in forma collettiva al Cinghiale

Nella stagione venatoria 2021/22 hanno operato 284 squadre di caccia al Cinghiale in forma collettiva, composte da 8.297 cacciatori, pari al 60% dei cacciatori liguri.

Nella tabella che segue la situazione a livello di area vasta, in cui spiccano il dato del territorio savonese, caratterizzato dall'assoluto rilievo della caccia al Cinghiale rispetto alle altre forme venatorie, e quello genovese, inferiore alla media regionale presumibilmente per l'interesse esclusivo di molti per altre forme di caccia, prima tra tutte quella all'avifauna migratoria.

	numero squadre	numero componenti squadre cinghialisti	numero totale cacciatori*	percentuale rispetto al totale dei cacciatori
Imperia	72	1.722	2.828	61%
Savona	85	2.708	3.145	86%
Genova	75	2.453	5.451	45%
La Spezia	52	1.414	2.461	57%
Liguria	284	8.297	13.885	60%

Tabella 1 – Squadre di caccia al Cinghiale in Liguria. Stagione venatoria 2021/22.

*numero di tesserini rilasciati

Caccia di selezione del Cinghiale


A partire dalla stagione venatoria 2016/2017, a seguito dell'approvazione del Regolamento regionale per la caccia di selezione degli ungulati n. 3/2016, è stato possibile autorizzare, per la prima volta in Liguria, piani di prelievo selettivo del Cinghiale.

Sono stati autorizzati piani di prelievo su richiesta di quattro istituti venatori: ATC GE1, ATC GE2, ATC SP, Azienda faunistico-venatoria Piana Crixia, Azienda faunistico-venatoria Monte Zatta.


I piani di prelievo sono stati determinati prevalentemente in base alla quota mancante al completamento del contingente di prelievo in forma collettiva della precedente stagione venatoria.

Si riportano di seguito i risultati nei tre ATC, gli unici che, a differenza delle Aziende faunistico-venatorie, hanno mostrato una continuità gestionale nel corso dei sei anni in cui si è svolta la caccia di selezione al Cinghiale.


Realizzazione dei piani di prelievo - ATC GE1




Realizzazione dei piani di prelievo - ATC GE2



Realizzazione dei piani di prelievo - ATC SP



Abbattimenti effettuati in selezione negli ATC



Ai sensi del Regolamento regionale, possono essere autorizzati al prelievo di selezione del Cinghiale i cacciatori di selezione appartenenti alle squadre per la caccia al Cinghiale in forma collettiva, il cui territorio ne definisce la zona di caccia.

Sebbene in crescita, il numero degli abbattimenti effettuati è molto basso rispetto ai piani proposti e sostanzialmente trascurabile rispetto al prelievo complessivo effettuato annualmente.

I risultati dei primi sei anni di caccia, oltre allo scarso interesse mostrato dai diversi istituti di gestione venatoria, indicano chiaramente la necessità di individuare dei correttivi, a livello regolamentare, per incentivare tale forma di caccia.


9.1.2 CONTROLLO FAUNISTICO

Le iniziative di sostegno agli interventi di prevenzione dei danni provocati dal Cinghiale – i cui dati sono presentati più avanti - stanno consentendo, negli anni, di porre in sicurezza porzioni sempre più ampie di territorio agro-silvo-pastorale.


Tuttavia, se da un lato la diffusione di misure di preventive non è sufficiente – in particolar modo da un punto di vista quantitativo - ad eliminare i danni alle colture, dall’altro i cambiamenti intervenuti nella distribuzione della specie, con una presenza crescente nei pressi della costa e delle aree urbane, non più solo periferiche, richiedono il ricorso ad interventi di controllo diretto, mediante l’approvazione di piani di abbattimento.

Nel gennaio 2017 è stato varato il primo piano di abbattimento del Cinghiale valido per l’intero territorio ligure, che ha sostituito i piani approvati dalle singole Amministrazioni provinciali dopo il passaggio delle competenze in materia faunistico-venatoria.

Nel grafico che segue è riportato il numero di cinghiali abbattuti in attività di controllo nell’ultimo quinquennio, suddiviso per anni e per territorio provinciale: il 2018, primo anno di esclusione dal controllo delle squadre di cinghialisti (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 139/2017) e primo anno successivo al passaggio delle competenze in materia di vigilanza faunistico-venatoria alla Regione, mostra i risultati più bassi; negli anni seguenti l’attività del Nucleo regionale di Vigilanza faunistico-ambientale cresce fino ai valori considerevoli (soprattutto se rapportati al numero degli agenti) raggiunti nel 2021.



Il grafico successivo, relativo al numero di interventi di controllo del Cinghiale realizzati con i diversi metodi di intervento nel quinquennio 2017-2021, conferma quanto già evidenziato. Il metodo della braccata è utilizzato fino al 2017; negli anni seguenti è adottata, come forma di controllo con l’utilizzo dei cani, la sola girata. Sotto la voce “altro” vanno individuati perlopiù abbattimenti effettuati dagli agenti per la tutela della pubblica incolumità, accanto ad interventi quantitativamente limitati come, ad esempio, gli abbattimenti effettuati dagli imprenditori agricoli autorizzati all’autodifesa, di cui si dirà oltre.



La carta che riporta la localizzazione degli interventi di controllo (Figura 2) fornisce ulteriori informazioni, indicando non solo le aree in cui il Cinghiale provoca danni significativi alle attività agricole, ma anche tutti gli altri settori nei quali è stato necessario intervenire per ragioni legate all'incolumità dei cittadini e alla sicurezza della circolazione nelle aree urbane: la distribuzione su base comunale degli interventi effettuati nell'ultimo quinquennio mostra chiaramente come la presenza problematica del Cinghiale non sia più una prerogativa dell'entroterra ma interessi soprattutto – emblematici i casi di Genova e Rapallo – i comuni costieri.





Figura 2 – Numero degli interventi di controllo svolti per comune. Quinquennio 2017-2021.

Autodifesa dei fondi agricoli

Tra le attività di controllo autorizzate a partire dal 2016 vi è l'autodifesa dei fondi agricoli, da parte di imprenditori agricoli o imprenditori agricoli professionali in possesso di porto d'armi ad uso caccia.

Il grafico seguente mostra per ciascun anno dell'ultimo quinquennio il numero complessivo di autorizzazioni rilasciate, assieme al numero di capi abbattuti annualmente. Se il primo valore è basso, il secondo mostra chiaramente come tale forma di controllo resti evidentemente sottoutilizzata anche da parte degli stessi richiedenti.



Si riporta, nella tabella che segue, il dettaglio degli esiti del controllo in autodifesa, suddiviso per area vasta, per il quinquennio preso in considerazione. Come già nel grafico precedente, gli abbattimenti sono quelli effettuati nell'anno, mentre il numero di autorizzazioni rilasciate è incrementale.


	2017	2018	2019	2020	2021
<i>abbattimenti</i>					
<i>autorizzazioni</i>					
IM	3	3	5	9	17
SV					1
GE		3	3	4	5
SP		4	4	5	5
					10


Tabella 2 – Autorizzazioni e abbattimenti autodifesa fondi agricoli. Quinquennio 2017-2021.

9.1.3 DANNI ALL'AGRICOLTURA

I due grafici che seguono indicano il numero di richieste di risarcimento danni presentate all'Amministrazione regionale nel corso dell'ultimo quinquennio.

Tali istanze sono state gestite dal Comitato danni regionale (art. 43 l.r. n. 29/1994), nel quale sono rappresentate le Organizzazioni professionali agricole e le Associazioni venatorie, sulla base dei "Criteri regionali per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo" (DGR n. 435 del 13/05/2016), applicando un metodo di risarcimento omogeneo per tutte le realtà liguri.





La carta relativa ai danni (Figura 3) restituisce la localizzazione territoriale degli eventi per i quali sia stata presentata richiesta di risarcimento alla Regione Liguria da parte di imprenditori agricoli ed altri soggetti, anche non professionali, evidenziando le aree nelle quali tale criticità è maggiore per la presenza di colture particolarmente suscettibili di danneggiamento.




Figura 3 – Numero delle richieste di risarcimento danni per comune. Quinquennio 2017-2021.

9.1.4 INCIDENTI STRADALI

Negli ultimi anni sono cresciute le segnalazioni di problemi legati al Cinghiale in relazione all'incolumità dei cittadini nelle aree urbane e alla sicurezza della circolazione, sia negli stessi centri, sia lungo le principali vie di comunicazione. In tali aree antropizzate il rischio maggiore legato alla presenza dell'ungulato è rappresentato dalle collisioni con i veicoli.

La carta seguente (Figura 4) individua sul territorio regionale gli incidenti stradali che hanno coinvolto, nell'ultimo quinquennio, mezzi di trasporto e fauna selvatica e che sono stati segnalati alla Regione per l'avvio delle pratiche risarcitorie. Gli stessi rappresentano inevitabilmente una sottostima rispetto al dato reale degli incidenti avvenuti, per molti dei quali - per molteplici motivi - non viene effettuata alcuna comunicazione all'Amministrazione regionale.






Figura 4 – Incidenti stradali causati dalla fauna selvatica. Quinquennio 2017-2021.

Nel periodo 2017-2021 il Cinghiale è la specie coinvolta nel maggior numero di sinistri registrati in Liguria ed è la specie prevalente anche a livello delle aree vaste di Genova, Imperia e La Spezia; solo nel Savonese la specie preponderante è il Capriolo, seguita dal Daino.



Il grafico relativo al numero di incidenti provocati dal Cinghiale nell'ultimo quinquennio sembra mostrare una crescita costante, con una flessione nel 2020, presumibilmente a causa delle misure di restrizione della circolazione a seguito della pandemia da COVID-19.



9.1.5 PREVENZIONE

In linea con quanto stabilito dall'art. 19 della l. n. 157/1992, le *Modalità per il controllo degli ungulati* considerano prioritario il ricorso ai metodi "ecologici", ovvero quelli di controllo indiretto.

Tra questi, l'approntamento di difese passive quali recinzioni meccaniche o elettrificate è il sistema più diffuso, sostenuto dalla concessione di specifici contributi finanziari da parte della Regione.

Grazie alla promozione dell'attività di prevenzione, negli anni vaste porzioni di territorio sono state messe in sicurezza, superando alcune forme pregiudiziali di contrarietà a tali metodi, un tempo piuttosto frequenti.

Tutte le richieste pervenute all'Amministrazione regionale sono gestite in linea con quanto previsto dal documento "*Criteri per la corresponsione di contributi per la messa in opera di strutture atte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole*", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 13 maggio 2016.



Sono erogati contributi per l'acquisto di:

- a) pastori elettrici per la protezione di fondi adibiti a produzioni orto-frutticole, floro-vivaistiche, foraggere, arboree e zootecniche;
- b) recinzioni metalliche per la protezione di fondi adibiti prevalentemente a produzioni orto-frutticole e floro-vivaistiche, uliveti di nuovo impianto;
- c) altro materiale finalizzato alla prevenzione (shelter, dissuasori acustici etc.)

Possono presentare domanda di contributo i proprietari o conduttori dei fondi agricoli sul territorio regionale, purché non abbiano beneficiato o intendano beneficiare, per le stesse opere, di finanziamenti analoghi.

I grafici che seguono, relativi al quinquennio 2017-2021, mostrano il numero delle domande pervenute e l'entità degli importi erogati su base provinciale, nonché gli importi erogati per le due tipologie di richiedenti, imprenditori agricoli ed altri soggetti.

Infine, nella figura 5, è rappresentato visivamente, su base comunale, il numero di domande di contributo per opere di prevenzione dei danni da fauna selvatica nel quinquennio considerato.







Figura 5 – Numero di richieste di contributo per la messa in opera di strutture per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole per comune. Quinquennio 2017-2021.

Recinzioni comprensoriali

Oltre all'erogazione di contributi a privati per la realizzazione di strutture di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, la Regione ha promosso, a partire dal 2015, un progetto sperimentale per la riduzione dei danni e dei conflitti dovuti alla presenza del Cinghiale, con l'utilizzo di recinzioni comprensoriali e il perfezionamento di recinzioni individuali già presenti.

Tale progetto, curato dall'Università degli Studi di Genova, ha consentito sinora la realizzazione di cinque recinzioni comprensoriali, in comune di Magliolo, Varese Ligure (loc. Comuneglia), San Colombano Certenoli (loc. Cichero), Ceriale, Rocchetta Vara (loc. Garbugliaga).

È inoltre in corso di predisposizione un ambizioso progetto per la realizzazione di una recinzione elettrificata di oltre 20 km (suddivisi in più settori), per escludere dalle incursioni dei cinghiali un'ampia porzione del territorio del Comune di Levanto.

Il progetto ha previsto la realizzazione di numerosi incontri formativi sull'installazione e la manutenzione delle recinzioni elettrificate con le categorie interessate al problema, principalmente agricoltori e cacciatori, ma anche studenti dell'Istituto Agrario Marsano di Genova.

In tutta la Liguria si sono tenuti 42 corsi (10 nel 2016, 8 nel 2017, 7 nel 2018, 5 nel 2019, 12 nel 2021), che hanno interessato complessivamente 908 persone.

È stato infine reso disponibile un servizio di consulenza gratuito per la messa in opera di nuove recinzioni elettrificate ed il ripristino o il perfezionamento di quelle esistenti, con l'effettuazione di 407 sopralluoghi individuali tra il 2016 e il 2021.

9.2 OBIETTIVI DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA

In linea con quanto previsto dalle linee guida della Commissione Europea *Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU* (SANTE/7113/2015 – Rev 12 Working document), l'obiettivo generale da perseguire in tutte le aree per la gestione del Cinghiale in relazione alla PSA è la riduzione della densità di popolazione.

Secondo il documento *Gestione del Cinghiale e Peste Suina Africana – Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione* (Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero della Transizione Ecologica e con il supporto tecnico di ISPRA e CEREP) la rimozione della maggior parte della popolazione effettiva dovrebbe avvenire attraverso l'intensificazione del prelievo, svolto in forma di controllo e in forma di caccia, prevedendo una riduzione annuale della popolazione di Cinghiale pari o superiore all'80% della popolazione stimata.

In Liguria, in assenza di stime di popolazione attendibili, è possibile utilizzare i dati relativi al prelievo del Cinghiale – svolto in azioni di caccia e di controllo – che mostrano un dato medio di abbattimenti sul TASP venabile pari a 3,64 capi/100 ha.

abbattimenti effettuati	stagione venatoria					media
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	
caccia a squadre	19.150	13.402	19.223	16.094	19.695	17.513
caccia di selezione	25	39	120	143	186	103
controllo	723	376	697	893	1.309	799,60
totale abbattimenti	19.898	13.817	20.040	17.130	21.190	18.415
capi abbattuti/100 ha TASP venabile	4	2,73	3,96	3,38	4,19	3,64

Tabella 3 – numero di cinghiali abbattuti in forma collettiva (braccata e girata), in selezione e in attività di controllo nell'ultimo quinquennio.

Senza volersi addentrare in quantificazioni irrealistiche, è tuttavia ragionevole ipotizzabile che i capi abbattuti rappresentino tra il 33 e il 50% della popolazione effettiva, che si può pertanto ritenere compresa, a seconda delle condizioni ambientali, tra densità di 7 ed 11 capi/100 ha.

Tali valori rappresentano gli obiettivi quantitativi di depopolamento da raggiungere in tutti gli istituti di protezione e gestione faunistica della Liguria, in attuazione del piano di eradicazione della PSA.

In particolare, il valore minimo del prelievo di 7 capi/100 ha è l'obiettivo gestionale previsto per tutti gli istituti presenti in AI, attraverso l'attività venatoria (territorio di caccia programmata) e le azioni di controllo faunistico (istituti di protezione faunistica, foreste regionali, aree protette regionali).

In AI gli sforzi saranno indirizzati a un decisivo incremento del prelievo nel corso della stagione venatoria, con incentivazione delle tecniche della girata e della caccia di selezione. Il controllo faunistico procede secondo le misure ordinarie ed è finalizzato al depopolamento unicamente all'interno delle aree interdette all'attività venatoria.

Laddove lo sforzo di depopolamento dovrà essere superiore, ovvero in ZS e in AR, il prelievo dovrà essere finalizzato a raggiungere il valore di 11 capi/100 ha.

L'attività di caccia sarà condotta in ZS attraverso le tecniche della girata, della selezione e della braccata limitata a un massimo di cinque ausiliari; in AR potrà essere condotta in deroga, nel rigoroso rispetto delle misure di biosicurezza, in girata, in selezione e in braccata con un numero massimo di tre ausiliari.

Per ciascun istituto o tipologia di istituto (ATC, Oasi, Parco etc.) i relativi valori dovranno essere declinati sulla base dell'estensione su TASP della porzione effettivamente compresa in ciascun livello territoriale, in funzione della definizione più aggiornata degli stessi.

Lo sforzo di contrasto alla PSA dovrà essere quindi indirizzato secondo due direttrici: l'intensificazione e la diversificazione dell'attività venatoria, in un'ottica di maggiore selettività, nelle aree indenni; il depopolamento basato su caccia e controllo in ZS e AR.

In tutti i casi dovrà essere perseguito l'obiettivo della selettività, mediante l'adozione di piani/programmi di prelievo caratterizzati dalla seguente struttura:

	femmine	maschi
Giovani (0-12 mesi)	60%	
Adulti (oltre 12 mesi)	26%	14%

Tabella 4 – Struttura di piani e programmi di prelievo del Cinghiale (da: *Gestione del Cinghiale e Peste Suina Africana. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione. Ministero della Salute e altri*).

9.2.1 OBIETTIVI E MISURE GENERALI DI GESTIONE FAUNISTICA PER LE ZONE DEL PRESENTE PIANO

Di seguito sono sinteticamente delineate le misure previste in ambito faunistico nei quattro livelli territoriali per le attività faunistico-venatorie di maggiore interesse in Liguria. Le stesse misure si applicano agli istituti di gestione privata della caccia (Aziende faunistico-venatorie e Aziende agriturismo-venatorie) con riferimento alle singole attività negli stessi condotte.

attività faunistico-venatorie	livelli territoriali			
	ACA	AR	ZS	AI
caccia al Cinghiale:				
- braccata	no	deroga, max 3 cani subordinato all'avvio della realizzazione delle barriere di contenimento di cui al punto 4 del Piano	max 5 cani	max 10 cani
- girata	no	deroga	sì	sì
- selezione	no	deroga	sì	sì
consumo delle carni di cinghiale	no	sì dopo test PSA e realizzazione di centri di raccolta autorizzati	sì, dopo test PSA e realizzazione di centri di raccolta autorizzati	sì

		consumo previa cottura	consumo previa cottura	
caccia di selezione (altri ungulati)	deroga	deroga	sì	sì
caccia vagante	no	deroga, max 1 cane/cacciatore	sì	sì
caccia da appostamento	deroga	deroga	sì	sì
controllo (depopolamento del Cinghiale):	no	sì	sì,	no
controllo (attività ordinaria):				
- controllo del Cinghiale	sì, senza cani	sì, senza cani	sì, con girata	sì, con girata
- foraggiamento dissuasivo	no	no	no	sì
- controllo del Daino	-	-	-	sì
- controllo del Cervo sika	-	-	-	sì
- controllo del Cormorano	sì	sì	sì	sì
censimenti:				
- governe Cinghiale	no	no	sì	sì
- cervidi battuta	no	deroga	sì	sì
- cervidi osservazione diretta/distance sampling	deroga	deroga	sì	sì
addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia	no	no	sì	sì
ZAC Tipo A	no	deroga	sì	sì
ZAC Tipo B	no	deroga	sì	sì
ZAC Tipo C	deroga	deroga	sì	sì
ZAC Tipo D	no	no	no	sì
immissioni	no	no	sì	sì

Tabella 5 - Sintesi delle misure di gestione faunistico venatoria.




Figura 6 – Livelli territoriali per l’eradicazione della PSA in Liguria – quadro d’insieme.

ACA – Area di circolazione attiva del virus

È vietata qualsiasi forma di attività venatoria, allenamento e addestramento cani e qualsiasi altra attività inerente alla gestione faunistica che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comporti un rischio per la diffusione della malattia.

L'obiettivo gestionale prioritario è il monitoraggio della PSA nella popolazione di Cinghiale, con la prosecuzione della ricerca attiva delle carcasse.

La deroga per la caccia di selezione, previa adozione delle misure di biosicurezza definite dal presente documento, potrà essere adottata solo per il prelievo dei cervidi (Capriolo e Daino), con l'esclusione del Cinghiale.

Le attività di monitoraggio propedeutiche allo svolgimento della caccia di selezione potranno essere autorizzate solo se svolte, nel rispetto delle misure di biosicurezza, con le tecniche dell'osservazione diretta e contemporanea, del distance sampling con termocamera o altri metodi che prevedano limitati e controllati spostamenti sul territorio da parte di un numero ridotto di operatori.

Tra le attività venatorie, può essere autorizzata la caccia da appostamento all'avifauna migratoria (fisso o temporaneo, con richiami o senza) svolta nel rispetto delle regole di biosicurezza.

Sono consentite le azioni ordinarie di controllo faunistico del Cinghiale e di altre specie da parte del Nucleo regionale di Vigilanza faunistico-ambientale, eventualmente coadiuvato ai sensi dell'art. 36 l.r. n. 29/1994, mediante tecniche che non prevedano l'uso dei cani.

È consentito l'uso dei recinti per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia su Lepre e, nel caso di realizzazione di doppia recinzione, anche su cinghiale (ZAC di tipo C).

Prosegue il monitoraggio della presenza delle carcasse; tutte le carcasse sono testate per la PSA.

Inoltre:

- è vietata la movimentazione dei cinghiali catturati in attività di controllo;
- sono vietati il consumo della carne di Cinghiale e la movimentazione della stessa o di altri prodotti derivati (es. trofei) al di fuori della zona infetta; tutti i capi trovati morti o abbattuti devono essere testati per la PSA e poi smaltiti;
- tutte le carcasse ritrovate ed eventuali animali moribondi abbattuti in loco saranno gestiti secondo le procedure di biosicurezza definite dalle autorità sanitarie competenti;
- tutte le carcasse sono destinate allo smaltimento;
- i CRAS sono obbligati ad informare i Servizi Veterinari territorialmente competenti in caso di intervento su esemplari di Cinghiale in difficoltà;
- è vietata ogni azione di foraggiamento, compreso il foraggiamento dissuasivo finalizzato alla riduzione dei danni alle attività agricole, con eccezione per il foraggiamento attrattivo finalizzato alle azioni di controllo del Cinghiale (punti di sparo, gabbie, recinti).

Le misure di biosicurezza sono adottate da tutto il personale coinvolto nella ricerca e nella manipolazione delle carcasse, nel controllo faunistico e nelle attività di gestione faunistico-venatoria consentite all'interno dell'ACA.

AR – Area ad alto rischio

Si applicano in generale stesse misure previste per l'ACA, ma potranno essere autorizzate in deroga, da parte del Settore regionale competente e subordinatamente all'adozione delle necessarie misure di biosicurezza e previa realizzazione delle barriere di contenimento dei cinghiali, anche le seguenti attività:

- la caccia al Cinghiale in selezione, in girata e in braccata con un numero massimo di tre ausiliari, previo avvio della realizzazione delle barriere di contenimento di cui al punto 4 del Piano;
- la caccia vagante, con l'uso di un cane/cacciatore;
- il monitoraggio del Capriolo in battuta (senza l'uso di cani) secondo le modalità indicate da ISPRA e con l'obbligo di segnalare, con le procedure previste dall'Amministrazione regionale, l'eventuale ritrovamento di carcasse di Cinghiale;
- l'utilizzo delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia (ZAC) di tipo A (permanenti per cani da ferma, senza abbattimento, su galliformi) situate, per propria natura, in ambienti aperti non utilizzati dai cinghiali durante gli orari di attività delle zone stesse;
- l'utilizzo delle ZAC di tipo B (permanenti per cani da ferma e da cerca, con o senza abbattimento, su pernici rosse, starne, fagiani e quaglie di allevamento), di estensione inferiore a 100 ettari e situate in zone a scarsa vocazione faunistica;
- l'utilizzo delle ZAC di tipo C (aree permanenti per cani da seguita con o senza possibilità di abbattimento o per cani da tana, senza possibilità di abbattimento) esclusivamente per le aree recintate destinate all'addestramento su Lepre o ai cani da tana e, nel caso di realizzazione di doppia recinzione, anche su cinghiale.

È prevista la possibilità di effettuare interventi di controllo faunistico finalizzati al depopolamento del Cinghiale.

I cinghiali abbattuti che risultino negativi al test della PSA possono essere destinati al consumo, previa realizzazione dei centri di raccolta autorizzati. Inoltre, il consumo di tali carni di cinghiale è consentito esclusivamente previa cottura in un ambito locale e all'interno della zona infetta.

Tutti i capi positivi sono destinati a smaltimento.

Inoltre, come per ACA:

- è vietata la movimentazione dei cinghiali catturati in attività di controllo;
- sono vietati il consumo della carne di Cinghiale e la movimentazione della stessa o di altri prodotti derivati (es. trofei) al di fuori della zona infetta; tutti i capi abbattuti devono essere testati sierologicamente e virologicamente;

- prosegue la ricerca attiva delle carcasse di Cinghiale secondo le modalità previste dall'Amministrazione regionale;
- i CRAS sono obbligati ad informare i Servizi Veterinari territorialmente competenti in caso di intervento su Cinghiale in difficoltà;
- è vietata ogni azione di foraggiamento, compreso il foraggiamento dissuasivo finalizzato alla riduzione dei danni alle attività agricole; il foraggiamento è permesso per il controllo, il depopolamento e la caccia di selezione del Cinghiale.

Le misure di biosicurezza sono adottate da tutto il personale coinvolto nella ricerca e nella manipolazione delle carcasse, nel controllo faunistico e nelle attività di gestione faunistico-venatoria consentite all'interno dell'AR.

ZS – Zona di sorveglianza

Nella ZS l'obiettivo gestionale è rappresentato dalla realizzazione di azioni straordinarie di controllo finalizzate al depopolamento, con campionamento di tutti i capi abbattuti.

L'attività venatoria è sempre permessa e, per quanto riguarda il Cinghiale, è finalizzata alla riduzione generalizzata della densità mediante l'adozione di tecniche e modalità di prelievo caratterizzate da selettività e un disturbo limitato nei confronti dei cinghiali, al fine di ridurre la mobilità.

In tale ottica durante la stagione venatoria è consentito anche l'utilizzo della braccata, purché effettuato con il numero massimo di cinque ausiliari.

Il controllo del Cinghiale è consentito anche in forma collettiva, se svolto con la tecnica della girata.

È consentito il consumo della carne di Cinghiale proveniente da attività venatoria o da azioni di controllo purché il test PSA sia risultato negativo e previa realizzazione dei centri di raccolta autorizzati.

Come nella limitrofa zona infetta, è vietata ogni azione di foraggiamento del Cinghiale, compreso il foraggiamento dissuasivo finalizzato alla riduzione dei danni alle attività agricole, con l'esclusione del foraggiamento attrattivo per la caccia di selezione (punti di sparo) e il controllo (punti di sparo, gabbie e recinti di cattura). È consentito l'utilizzo di tutte le ZAC di tipo di tipo A (permanenti per cani da ferma, senza abbattimento, su galliformi), di tipo B (permanenti per cani da ferma e da cerca, con o senza abbattimento, su pernici rosse, starne, fagiani e quaglie di allevamento) e di tipo C (aree permanenti per cani da seguita su Lepre o Cinghiale, con o senza possibilità di abbattimento o per cani da tana, senza possibilità di abbattimento).

Inoltre, come nella limitrofa zona infetta:

- sono vietate la movimentazione e la destinazione dei cinghiali catturati con finalità di controllo diversa da quella finalizzata alla macellazione;
- prosegue la ricerca attiva delle carcasse di Cinghiale secondo le modalità previste dall'Amministrazione regionale;
- i CRAS sono obbligati ad informare i Servizi Veterinari territorialmente competenti in caso di intervento su Cinghiale in difficoltà;
- è vietata ogni azione di foraggiamento, compreso il foraggiamento dissuasivo finalizzato alla riduzione dei danni alle attività agricole;
- non è possibile autorizzare ZAC di tipo D (aree transitorie, senza possibilità di abbattimento).

Le misure di biosicurezza sono adottate da tutto il personale coinvolto nella ricerca e nella manipolazione delle carcasse, nel controllo faunistico e nelle attività di gestione faunistico-venatoria consentite.

AI – Area indenne

Nella restante porzione del territorio regionale la gestione faunistico-venatoria è finalizzata all'incremento del prelievo del Cinghiale, potenziando – o attivando qualora non ancora previsto – il prelievo di selezione e in girata della specie.

Come negli altri tre livelli territoriali, sono vietate la movimentazione e la destinazione dei cinghiali catturati con finalità di controllo diversa da quella finalizzata alla macellazione.

9.3 MISURE PER IL CONTROLLO E IL DEPOPOLAMENTO

Gli interventi di controllo del Cinghiale sono finalizzati al depopolamento della specie nell'ambito delle azioni di eradicazione della PSA, nonché alla soluzione di criticità connesse alla pubblica incolumità e alla salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali.

Le azioni di depopolamento si affiancano pertanto alle attività ordinarie di controllo del Cinghiale, dalle quali si differenziano per i seguenti aspetti:

1. sono programmate a seguito dell'emergenza PSA e non per segnalazioni di criticità (quali i danni all'agricoltura o l'incolumità pubblica)
2. devono essere caratterizzate da un'elevata selettività intraspecifica;
3. sono realizzate secondo i livelli territoriali definiti nel presente documento, indipendentemente dalla presenza di zone interdette all'attività venatoria (quali aree protette regionali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, valichi montani) o di strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie).

Le attività di controllo ordinario svolte in AR e, in particolare, nei centri urbani, sono svolte a seguito di segnalazioni per questioni di pubblica incolumità, sono mirate alla rimozione di tutti gli esemplari problematici e non presentano pertanto carattere di selettività intraspecifica.

Le stesse rappresentano una parte rilevante dell'attività di controllo del Cinghiale effettuata dal Nucleo regionale di Vigilanza faunistico-ambientale - sia per l'impegno del personale, sia sotto il profilo della quantità di animali rimossi - che non può essere depotenziata.

Occorre precisare al riguardo che al momento per fronteggiare le attività di controllo del Cinghiale Regione Liguria dispone di 30 unità di personale appartenente al Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale, in grado di effettuare gli abbattimenti, di cui 15 sul territorio genovese e 3 sul territorio savonese.

Sono disponibili 12 gabbie di cattura sul territorio genovese e 6 sul territorio savonese, alla cui manutenzione e movimentazione sono preposti 4 addetti (2 a Genova, 2 a Savona).

Per la realizzazione delle azioni previste nel presente documento è pertanto indispensabile poter accedere a finanziamenti che consentano un adeguato potenziamento del Settore regionale competente, sotto il profilo del personale e delle risorse finanziarie e strumentali allo stesso assegnate.

Inoltre si ritiene necessario che, affinché si possano raggiungere i risultati previsti, le azioni di controllo finalizzate al depopolamento si svolgano, soprattutto nelle aree dell'entroterra e nei confronti dei nuclei di cinghiali non "urbanizzati", iniziando dalle aree di Sorveglianza attiva e proseguendo con le Aree ad Alto Rischio, mediante il ricorso alla collaborazione del mondo venatorio e, in particolare, dei componenti le squadre di caccia al Cinghiale territorialmente interessate, presupposto che non può essere raggiunto se i metodi adottati per il contrasto alla diffusione della PSA non sono ritenuti idonei al contesto e non sono adeguatamente compresi e condivisi.

9.3.1 COORDINAMENTO

Il piano di eradicazione della PSA è attuato dalla Regione Liguria, per quanto riguarda le azioni di controllo del Cinghiale da svolgersi nel territorio venabile, negli istituti di protezione faunistica (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, valichi montani) e nelle foreste regionali, mediante il **Nucleo regionale di Vigilanza faunistico-ambientale**, con la collaborazione operativa degli **Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)**, secondo quanto previsto dalle vigenti **Modalità per il controllo degli ungulati, approvate con deliberazione della Giunta regionale**.

Gli ATC/CA forniscono ogni utile supporto operativo all'organizzazione degli interventi di controllo del Cinghiale, in particolare al di fuori delle aree urbanizzate e ove siano impiegati i coadiutori. Inoltre per la realizzazione degli obiettivi del presente Piano è possibile avvalersi delle strutture e del personale comunali su richiesta dei Sindaci dei Comuni interessati.

Gli agenti del Nucleo regionale di Vigilanza faunistico-ambientale, in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, sono preposti all'attuazione degli abbattimenti.

Tale compito si realizza come di seguito specificato:

1. coordinamento ed attuazione degli interventi di controllo diretto del Cinghiale, compresi gli abbattimenti dei capi feriti, in difficoltà o innaturalmente confidenti;
2. monitoraggio dell'attuazione del piano, mediante la raccolta dei dati relativi agli abbattimenti effettuati.

Gli agenti della Vigilanza regionale possono collaborare con il personale delle Aree protette ed avvalersi di tutti gli operatori di cui al successivo paragrafo.

In caso di impossibilità di avvalersi degli agenti appartenenti al Nucleo regionale di Vigilanza faunistico-ambientale, resta ferma la possibilità di ricorrere all'ausilio di altre figure professionali aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, al fine di non interrompere lo svolgimento delle azioni di controllo.

9.3.2 SOGGETTI COINVOLTI

Nel territorio agro-silvo-pastorale venabile nonché negli istituti di protezione faunistica e nelle foreste regionali il controllo del Cinghiale è realizzato avvalendosi di:

- a) proprietari o conduttori dei fondi agricoli, asserviti ad impresa agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, sui quali si attuano gli interventi di controllo, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, previa autorizzazione regionale;
- b) guardie forestali e guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
- c) guardie venatorie volontarie di cui all'art. 48 comma 2 della l.r. n. 29/1994, munite di licenza per l'esercizio venatorio e formate secondo quanto previsto dalle *Modalità per il controllo degli ungulati*;

- d) cacciatori appositamente formati (coadiutori) di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) della l.r. n. 29/1994, in affiancamento o sotto il coordinamento del Nucleo regionale di Vigilanza faunistico-ambientale. I coadiutori hanno conseguito una specifica formazione riconosciuta dalla Regione, realizzata sulla base di programmi coerenti con le indicazioni dell'ISPRA, idonei a fornire un'adeguata preparazione circa l'ecologia, la biologia e la gestione del Cinghiale, nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo.

I coadiutori di cui alla lettera d) sono impiegati dall'ATC/CA in base a criteri di rotazione e disponibilità; in caso di tiro all'aspetto, alla cerca, cattura tramite recinti o gabbie-trappola i coadiutori operano preferibilmente almeno in coppia.

Nelle Aree protette regionali gli interventi di controllo sono attuati dal personale dipendente dall'Ente Parco o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente (art. 22 l. n. 394/1991). Per l'attuazione delle azioni di controllo finalizzate all'eradicazione della PSA, le Aree protette regionali possono avvalersi dei coadiutori riconosciuti dalla Regione Liguria.

I nominativi dei cacciatori formati disponibili a collaborare con le Aree protette e con la Vigilanza regionale sono raccolti dagli ATC/CA competenti per territorio e trasmessi al soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione (Ente gestore dell'area protetta per parchi e riserve naturali regionali; Settore regionale Fauna selvatica, Caccia e Vigilanza venatoria per gli istituti di protezione faunistica).

Con le **Aree protette nazionali**, nelle quali gli interventi di controllo sono attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso (art. 11 l. n. 394/1991), saranno stretti gli opportuni accordi, finalizzati alla condivisione operativa degli obiettivi numerici e delle misure previste dal presente piano, nonché allo scambio dei dati relativi ai prelievi effettuati.

9.3.3 MONITORAGGIO

Al termine di ciascun intervento, anche in caso di mancato abbattimento, deve essere compilata la **scheda di controllo** allegata al presente documento.

La *scheda di controllo* potrà essere modificata con decreto dirigenziale; alla stessa potrà essere allegata, laddove prevista dall'ATC/CA, una ulteriore scheda per il rilevamento dei dati biometrici dei capi abbattuti.

La *scheda di controllo* è compilata dal responsabile dell'intervento:

- a) dall'agente del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale/dell'Area protetta;
- b) dall'imprenditore agricolo autorizzato nel caso di interventi in autodifesa dei fondi agricoli;
- c) dal coadiutore o guardia che ha effettuato l'intervento nel caso di tiro all'aspetto, alla cerca, cattura tramite recinti o gabbie-trappola;
- d) dal coadiutore che ha la responsabilità organizzativa della girata;

La scheda di controllo deve essere trasmessa al Nucleo regionale di Vigilanza faunistico-ambientale entro 48 ore dall'intervento.

Gli Enti gestori delle Aree protette, gli ATC e i CA trasmettono al Nucleo regionale di Vigilanza faunistico-ambientale, con cadenza mensile, gli esiti degli interventi realizzati, nel formato digitale definito dalla Regione Liguria.

Il piano di abbattimento è monitorato attraverso le *schede di controllo* e i report mensili trasmessi dagli ATC, dai CA e dalle Aree protette al Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale.

Quest'ultimo verifica periodicamente i risultati delle attività di controllo per valutare il conseguimento degli obiettivi fissati, anche al fine di individuare gli eventuali correttivi necessari.

9.3.4 METODI DI CONTROLLO DIRETTO

In conformità con quanto previsto dalla **Tabella 5 - Sintesi delle misure di gestione faunistico venatoria per le diverse aree della zonizzazione ai fini del contenimento della PSA**, è consentito l'uso dei seguenti metodi di controllo diretto:

1. tiro all'aspetto da postazione fissa, preferibilmente con carabina dotata di ottica di precisione

Tale tecnica è adottata, anche di notte, con l'ausilio di faro o strumenti per la visione notturna, da parte degli agenti della Vigilanza regionale e dei Parchi, degli imprenditori agricoli autorizzati, delle guardie volontarie, dei coadiutori.

2. tiro con carabina dotata di ottica o puntatore di precisione alla cerca

Tale tecnica è adottata anche di notte, con l'ausilio di faro o strumenti per la visione notturna, da parte degli agenti della Vigilanza regionale e dei Parchi, delle guardie volontarie e dei coadiutori.

3. girata

La girata è attuata da parte di gruppi formati da un numero di operatori compreso tra i 4 e i 20, compreso il conduttore del cane limiere, con l'impiego contemporaneo di non più di due cani (nel corso dell'intervento è possibile la sostituzione del limiere).

In caso di mancanza di cane limiere abilitato ENCI, può essere temporaneamente autorizzato l'utilizzo di un cane adeguato alla tecnica della girata.

Il metodo della girata non può essere utilizzato nel livello territoriale ACA.

4. catture tramite recinti o gabbie-trappola

I recinti di cattura possono essere utilizzati dalla Regione, in particolare all'interno degli istituti di protezione faunistica, e dagli Enti Parco all'interno delle Aree protette.

La realizzazione e l'uso di impianti di cattura fissi (recinti) da parte dei privati è autorizzato dalla Regione o, all'interno delle Aree protette, dall'Ente Parco.

L'uso di impianti di cattura mobili (gabbie-trappola) è disposto dalla Regione o dagli Enti Parco.

Le gabbie-trappola sono movimentate a cura del soggetto che le gestisce (Vigilanza regionale o personale dell'Area protetta), che le affida in custodia ai proprietari o ai conduttori dei fondi mediante la sottoscrizione di apposito verbale contenente le istruzioni operative e gli adempimenti da effettuare. Coloro che hanno

ottenuto l'affidamento di gabbie sono tenuti a custodirle con diligenza e a comunicare tempestivamente ogni cattura al soggetto dal quale le hanno avute in consegna (Vigilanza regionale o Area protetta), nonché ogni eventuale episodio di furto o danneggiamento.

L'attivazione delle gabbie e gli abbattimenti degli esemplari catturati sono effettuati dal Nucleo regionale di Vigilanza faunistico-ambientale o dal personale dell'Area protetta, che possono delegare tale attività alle guardie volontarie, ai coadiutori o ai proprietari di fondi autorizzati all'autodifesa.

La soppressione dei cinghiali catturati deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura.

L'abbattimento dei capi è eseguito con le armi e munizioni consentite di cui all'art. 13 della l. n. 157/1992, in funzione del metodo utilizzato. L'uso dell'arma corta con munizionamento non incamiciato è consentito agli agenti della Vigilanza regionale e agli altri agenti di pubblica sicurezza.

Il metodo di intervento più idoneo è scelto dal Nucleo regionale di Vigilanza faunistico-ambientale nelle aree urbane, nelle località comprendenti settori in cui vigono i divieti di cui all'art. 21, comma 1 lett. e) della l. n. 157/1992, negli istituti di protezione faunistica. Nelle aree protette tale compito spetta al personale del Parco o della Riserva.

Sul restante territorio è proposto dall'ATC/CA competente al Nucleo regionale di Vigilanza faunistico-ambientale, che può disporre la revoca o variare le modalità di attuazione dell'azione di controllo, in caso di difformità rispetto a criteri e principi definiti dal presente piano.

La scelta del metodo di intervento deve essere guidata dalla rispondenza a criteri di buona selettività, efficacia e ridotto disturbo, in funzione del contesto ambientale e delle condizioni operative da affrontare.

Per tale motivo, in linea con la documentazione prodotta da ISPRA, si ritiene indispensabile che nella scelta dei metodi da adottare siano privilegiati, da parte di ATC/CA, il tiro all'aspetto e alla cerca, l'uso di strutture di cattura e, nel solo periodo tra ottobre e aprile, la girata.

In caso di richieste superiori rispetto alla capacità di intervento, è data priorità alle segnalazioni per pubblica incolumità; tra le richieste pervenute per danni alle colture, è data precedenza a quelle relative ad aziende agricole e agriturismi.

In casi eccezionali, di norma al di fuori del periodo tra il 30 aprile e il 15 luglio, al di fuori delle aree protette e degli istituti di protezione della fauna ed esclusivamente in AI, può essere autorizzato dalla Regione, previo parere dell'ISPRA, lo svolgimento di interventi con la tecnica della braccata, a fronte di situazioni puntuali nelle quali gli altri metodi di controllo diretto si siano dimostrati inefficaci, in aree coltivate soggette a danni o vulnerabili e a forte rischio d'impatto e in presenza di colture che non permettano l'attivazione di tecniche selettive di adeguata efficacia.

Per ogni intervento è necessaria la richiesta, con congruo anticipo, da parte dell'ATC/CA alla Regione, allegando la cartografia del sito di intervento e le schede di controllo degli interventi precedentemente effettuati con esito negativo (almeno 5 nelle due settimane precedenti).

La braccata è attuata da parte di un numero minimo di 12 coadiutori negli ATC, di 9 nei CA, con un numero massimo di 3 ausiliari e con la presenza degli agenti del Nucleo regionale di Vigilanza faunistico-ambientale.

In attuazione del presente piano, gli agenti della Vigilanza regionale e i coadiutori incaricati dagli ATC/CA provvedono all'abbattimento dei capi di Cinghiale rinvenuti feriti, in difficoltà o confidenti in quanto oggetto di persistente foraggiamento.

Al fine dell'abbattimento, è consentita la temporanea traslocazione in aree prossime alla località di cattura – e comunque non esterne al livello territoriale in cui è svolto l'intervento di controllo - nelle quali sia possibile effettuare la soppressione, con le armi in dotazione, in condizioni di sicurezza operativa.

Per ogni capo abbattuto devono essere effettuate a cura dell'abbattitore (o da biometrista abilitato incaricato dall'ATC/CA) le rilevazioni biometriche analoghe a quelle svolte nel corso dell'attività venatoria, laddove previste dagli ATC/CA, nonché gli eventuali prelievi finalizzati al monitoraggio sanitario delle popolazioni di ungulati selvatici.

In caso di svolgimento in zona infetta (ACA e AR) o in zona di sorveglianza (ZS), le modalità per lo svolgimento degli interventi di controllo sono integrate con le misure previste per la biosicurezza e il campionamento dei capi abbattuti.

9.3.5 METODI DI CONTROLLO INDIRETTO

Oltre alle difese passive a difesa delle colture (di cui si è detto nel Quadro conoscitivo) e alla realizzazione delle barriere di contenimento finalizzate all'eradicazione della PSA (trattate nel capitolo 4), è consentito l'uso dei seguenti metodi di controllo indiretto, in conformità a quanto previsto dalla **Tabella 5 - Sintesi delle misure di gestione faunistico venatoria nelle diverse aree della zonizzazione della PSA.**

1. foraggiamento

La legge n. 221/2015 dispone il divieto di foraggiamento del Cinghiale, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo.

L'articolo 36 comma 5 bis della legge regionale n. 29/1994 riprende e definisce tale norma a livello regionale, precisando le fattispecie, connesse alla gestione e al controllo diretto e indiretto del Cinghiale, nelle quali tale attività è consentita. Tra queste, in funzione del presente piano, si richiamano:

- il foraggiamento presso i punti di sparo e presso le strutture di cattura, fisse o mobili;
- il foraggiamento dissuasivo attuato con il coordinamento e sotto la responsabilità di ATC/CA, gestori di Aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie.

Il **foraggiamento attrattivo** presso i punti di sparo, esercitato sia per il prelievo di selezione sia nelle azioni di controllo (appostamenti, strutture di cattura), potrà essere effettuato alle seguenti condizioni:

1. divieto di utilizzo degli scarti alimentari/di macellazione o altri rifiuti organici;
2. allestimento di un massimo di due punti di foraggiamento ogni 100 ettari;
3. limite di somministrazione giornaliera di 1 kg di granella di mais per sito;
4. sospensione del foraggiamento e rimozione dell'alimento residuo a fine intervento o, comunque, in assenza di abbattimenti programmati.

Le condizioni operative per l'effettuazione del **foraggiamento dissuasivo**, effettuabile esclusivamente in AI, comprendono, oltre ai precedenti punti 1 e 3:

1. distanza minima da abitazioni e coltivi di 500 metri (in proiezione sul piano);
2. limite massimo di un punto di foraggiamento ogni 300 ettari, per ciascuna zona di caccia individuata dall'ATC/CA interessato;
3. somministrazione del foraggiamento nel periodo 1° aprile – 30 settembre, esclusivamente in presenza di colture suscettibili di danneggiamento.

L'ATC/CA comunica annualmente alla Regione Liguria l'avvio dell'attività di foraggiamento dissuasivo con un anticipo di almeno 30 giorni, allegando cartografia in scala 1:10.000 indicante i punti di foraggiamento o, in alternativa, fornendo i file contenenti i relativi punti georeferenziati, secondo i parametri richiesti dalla Regione Liguria.

2. allontanamento con i cani

Il ricorso agli allontanamenti con i cani è vietato in tutta la zona infetta (ACA e AR) e nella ZS. In AI può essere autorizzato alle condizioni previste dalle vigenti *Modalità per il controllo degli ungulati*, ferma restando l'esclusione del territorio compreso in Aree protette, Foreste regionali, Rete Natura 2000 e Istituti di protezione faunistica, con l'eccezione, per questi ultimi, di quelli situati in aree urbane e periurbane.

9.3.6 PERIODI DI INTERVENTO

Gli interventi di controllo finalizzati al depopolamento, così come le azioni a salvaguardia della pubblica incolumità, sono effettuati tutto l'anno; nella programmazione degli interventi di controllo ordinario a tutela dell'agricoltura è data priorità alle realtà aziendali e colturali di maggior pregio, in funzione dei periodi di massima vulnerabilità.

mese	GEN		FEB		MAR		APR		MAG		GIU		LUG		AGO		SET		OTT		NOV		DIC		
	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	
dal	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	
al	15	31	15	28	15	31	15	30	15	31	15	30	15	31	15	31	15	30	15	31	15	30	15	31	
Prativi	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio				Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Uva													Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio					
Patate								Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio							
Frutta												Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio			
Ortaggi	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Medio																		
Mais										Medio	Medio	Medio	Alto	Medio											
Olivo	Medio	Medio								Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto								
Floricole	Medio	Medio	Medio							Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto									

rischio basso:

rischio medio:

rischio alto:

Tabella 6 - calendario di massima del rischio agricolo per le principali tipologie colturali suscettibili di danneggiamento da parte del Cinghiale.

Gli interventi di controllo del Cinghiale nella generalità del territorio venabile, negli istituti di protezione faunistica e nelle foreste regionali sono programmati dal Nucleo regionale di Vigilanza faunistico-ambientale, anche su proposta degli ATC/CA, oppure dagli Enti gestori di Parchi e Riserve per i rispettivi territori, tenendo conto dei seguenti criteri al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi anche in relazione alla tutela delle attività agro-silvo-pastorali presenti:

- attuazione tempestiva delle azioni di controllo selettivo, preferibilmente sui giovani, durante il periodo invernale-primaverile;
- monitoraggio del territorio durante il periodo estivo, finalizzato a prevenire tempestivamente possibili incursioni nei coltivi da parte dei cinghiali. In questa stagione devono essere privilegiati interventi all'aspetto o alla cerca, posizionamento di recinti fissi o gabbie mobili di cattura, realizzazione di chiusini fissi.

Nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agri-turistico-venatorie gli interventi di controllo sono realizzati d'intesa con il titolare dell'azienda interessata.

9.3.7 RETE NATURA 2000

Le azioni di controllo ordinario o finalizzato al depopolamento del Cinghiale si applicano senza limitazioni in tutti i siti della rete Natura 2000 - costituita da Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS), secondo il livello territoriale (ACA, AR, ZS, AI) e la tipologia gestionale (territorio venabile, area protetta, istituto di protezione faunistica) in cui ciascun sito ricade.

Ai sensi del D.L. 17 febbraio 2022, n. 9, il presente piano non è sottoposto a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza.

9.3.8 AREE URBANE

Gli interventi di controllo in aree urbane, nelle quali la presenza del Cinghiale può arrecare pericoli per la pubblica incolumità, sono attuati previa emissione di ordinanza sindacale o prefettizia che preveda l'abbattimento degli esemplari della specie.

Tali interventi sono svolti dagli agenti della Vigilanza regionale, eventualmente coadiuvati dai soggetti previsti dalle *Modalità per il controllo degli ungulati*.

L'ambito urbano di cui al comma 4 dell'art. 36 della l.r. n. 29/1994 è individuato nelle aree identificate dal codice *1.1. aree urbanizzate* della Carta di uso del suolo in scala 1:10.000 della Regione Liguria.

In assenza di ordinanza sindacale o prefettizia che disponga l'attuazione di interventi di controllo faunistico in linea con quanto previsto dal presente piano, le aree urbane dei comuni interessati sono escluse dalla realizzazione di ogni genere di intervento di controllo.

Non sono consentiti interventi di cattura e traslocazione, fatta salva la possibilità di destinare i capi catturati, **esclusivamente nel livello territoriale AI**, alle strutture recintate delle zone per l'addestramento dei cani da seguita (ZAC di tipo C) o delle strutture private per la caccia, previa richiesta dei gestori, che dovranno:

- farsi carico delle analisi realizzate dall'A.S.L. competente, necessarie a certificare l'idoneità sanitaria dei capi catturati;
- trasportare i capi dalle strutture di cattura al recinto di addestramento;

- marcare i capi;
- rispettare tutte le procedure richieste dalle normative vigenti contro il maltrattamento degli animali;
- trasmettere alla Regione copia del certificato sanitario rilasciato dall’A.S.L., comunicando il numero di marcatura degli esemplari detenuti.

9.3.9 DESTINAZIONE DEI CAPI

Al di fuori delle zona infetta, i capi abbattuti nel corso delle azioni di controllo restano a disposizione e a carico dei soggetti che hanno coordinato o effettuato l’abbattimento, secondo quanto previsto dalle vigenti *Modalità per il controllo degli ungulati*.

Tutte le carcasse dei cinghiali rinvenuti morti o abbattuti in Zona infetta devono essere segnalate giornalmente alla Asl competente territorialmente per essere sottoposte a campionamento e successivo controllo virologico presso IZSPLV e identificate con fascette numerate fornite da Regione Liguria. Nelle diverse aree della Zona Infetta la destinazione dei capi abbattuti è lo smaltimento, fatta eccezione per quanto previsto dalla Tabella 5 - Sintesi delle misure di gestione faunistico venatoria nelle diverse aree della zonizzazione della PSA.

9.3.10 NORME PER LA SICUREZZA DURANTE GLI INTERVENTI DI CONTROLLO

Oltre alle misure di biosicurezza previste dal presente Piano, per gli abbattimenti di cinghiali nelle zone sottoposte a restrizione per peste suina africana, nel corso delle operazioni di controllo si applicano le seguenti norme per la sicurezza.

Tutti gli operatori degli interventi di controllo, con esclusione del nucleo regionale di Vigilanza faunistico-ambientale, devono indossare un capo di abbigliamento ad alta visibilità che copra interamente il busto e che li renda facilmente individuabili a distanza, quali ad es.: pettorina o cacciatora di colore rosso, arancio o giallo.

In corrispondenza dei punti di maggiore passaggio (strade, sentieri e mulattiere) per l’accesso all’area in cui si effettuano gli interventi di controllo devono essere posizionate, prima dell’inizio dell’intervento o all’innesco della struttura di cattura, apposite tabelle predisposte dal soggetto che coordina l’intervento (Vigilanza regionale, ATC, CA, Parco o Riserva) riportanti la seguente scritta rossa su campo bianco:



Le tabelle dovranno essere rimosse al termine dell'intervento o dell'operatività della struttura di cattura.

Durante l'attività di controllo è facoltà del personale del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale, ovvero del soggetto responsabile della realizzazione dell'intervento (personale del Parco, coadiutore al controllo del Cinghiale, etc.), in caso di comportamenti che determinino disturbo o possano causare pericolo rispetto al regolare svolgimento dell'intervento, disporre le misure più opportune atte a garantire lo svolgimento dello stesso in idonee condizioni di sicurezza.

Eventuali comportamenti scorretti da parte dei coadiutori dovranno essere comunicati all'ATC/CA competente e alla Regione Liguria, per l'applicazione di quanto previsto all'art. 12 delle *Modalità per il controllo degli ungulati*.

I soggetti incaricati alla manipolazione dei capi abbattuti e della gestione delle trappole sono tenuti ad utilizzare gli idonei dispositivi di protezione individuale, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

9.4 MISURE PER L'ATTIVITÀ VENATORIA

I contingenti di cinghiali abbattibili annualmente sono definiti facendo ricorso a monitoraggi alle governie e utilizzando i dati di prelievo degli anni precedenti. Non sono disponibili stime di popolazione attendibili per l'intero territorio regionale.

Considerato che la legge regionale dispone che detti contingenti non possano essere superiori al 90% delle presenze "rilevate in via induttiva" e che, d'altra parte, il già citato documento *Gestione del Cinghiale e Peste Suina Africana – Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione* raccomanda l'adozione di piani di prelievo non inferiori all'80% della popolazione stimata, è ragionevole ipotizzare che un efficace sforzo di depopolamento possa essere raggiunto:

- portando alla percentuale massima consentita dalla legge (90%) la quota di capi prelevabili in forma collettiva e selettiva durante la stagione venatoria, a partire dalla stagione venatoria 2022/23, in tutte le aree in cui il virus non è stato rilevato (AI, ZS e AR)
- effettuando al contempo azioni di controllo finalizzate alla rimozione della totalità dei capi presenti in ZS, AR e ACA, mediante un incisivo sforzo di depopolamento

9.4.1 CACCIA DEL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA

Per tutta la durata del piano di eradicazione della PSA, i contingenti di prelievo del Cinghiale in forma collettiva, calibrati per ciascun ATC/CA sulla base dei monitoraggi condotti con il metodo delle governie, dovranno prevedere un prelievo di almeno 7 capi ogni 100 ettari di TASP venabile (che corrisponde, secondo i dati del vigente piano faunistico-venatorio regionale, a 506.129 ettari).

Gli ATC e i CA promuovono la diffusione della tecnica della girata mediante corsi di formazione e l'organizzazione di prove per l'abilitazione degli ausiliari.

In relazione alla necessità di incentivare il prelievo in girata, a seguito dei risultati ottenuti nella stagione venatoria 2022/23 potrà essere valutato l'aggiornamento del regolamento 31 maggio 2016, n. 5 (*Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'[articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29](#) (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)*).

9.4.2 CACCIA DI SELEZIONE DEL CINGHIALE

Gli ATC/CA propongono piani di prelievo in forma selettiva, da attuarsi nei periodi stabiliti dell'art. 35 comma 8 della l.r. n. 29/1994.

I piani di prelievo selettivo sono di norma definiti sulla base della quota mancante al raggiungimento del contingente, secondo gli abbattimenti realizzati nella stagione venatoria precedente.

L'obiettivo di esercitare una maggiore selettività verso giovani e femmine di tutte di età, anche con foraggiamento attrattivo, sarà perseguito con l'adozione di piani di prelievo selettivo caratterizzati dalla struttura descritta nella tabella 4, eventualmente ricalibrati in funzione degli abbattimenti già effettuati con tecniche di caccia collettive.

In linea con quanto previsto dal regolamento 12 aprile 2016, n. 3 (*Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi dell'[articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29](#) (Norme regionali per la*

protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)), possono essere autorizzati tutti i cacciatori abilitati per il prelievo di selezione della specie, iscritti all'ATC/CA e facenti parte di una squadra di caccia al Cinghiale, ai quali è automaticamente assegnata la zona corrispondente al territorio attribuito alla squadra di appartenenza; l'ATC/CA può tuttavia valutare se ammettere al prelievo anche cacciatori di selezione non appartenenti ad una squadra.

Qualora i risultati della caccia di selezione fossero insoddisfacenti, dal punto di vista sia del numero di piani approvati, sia della loro realizzazione, potrà essere valutata l'adozione delle le opportune modifiche al richiamato regolamento.

Il monitoraggio quali-quantitativo degli abbattimenti nel corso di ciascuna stagione venatoria è effettuato:

- con i registri delle uscite di caccia per i capi abbattuti nella caccia svolta in forma collettiva (braccata e girata);
- con le schede biometriche dei capi abbattuti nella caccia di selezione.

9.4.3 INCENTIVI

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di prelievo previsti è auspicabile, anche in funzione delle risorse che saranno rese disponibili, la definizione di incentivi, anche economici, rivolti al mondo venatorio:

- per le squadre di cacciatori che si orientano verso l'adozione della tecnica della girata;
- per le squadre di cacciatori che si dotano di centri di raccolta e macellazione dei capi in grado di operare in linea con i criteri di biosicurezza;
- per gli ATC/CA che promuovono e realizzano piani di prelievo di selezione del Cinghiale (indicatori: percentuale di completamento del piano di prelievo proposto; percentuale di abbattimenti in selezione rispetto agli abbattimenti in forma collettiva);
- per gli ATC/CA che promuovono la tecnica della girata (indicatore: numero di squadre che adottano la girata quale tecnica di caccia esclusiva);
- per i singoli cacciatori, di selezione e/o coadiutori, sulla base dei prelievi effettuati in linea con i criteri di selettività recepiti dal presente documento, sia nelle attività di caccia (selezione) sia in quelle di controllo;
- per altre forme di collaborazione, che saranno definite con provvedimenti dirigenziali successivi, messe in atto da ATC/CA e/o da singoli cacciatori e finalizzate all'eradicazione della PSA.

**Allegato
Scheda di controllo**

[Logo ATC/CA]

Prot. n. _____

Alla REGIONE LIGURIA
Settore Fauna selvatica, Caccia e Vigilanza venatoria
UFFICIO TERRITORIALE DI _____

Trasmissione scheda di controllo del Cinghiale (*Sus scrofa*) - art. 36 l.r. n. 29/1994.

Esito dell'intervento di controllo effettuato in data _____ nel Comune di _____
località _____:

n° complessivo cinghiali abbattuti: _____

n° cinghiali avvistati: _____

n° cinghiali feriti e non recuperati: _____

<i>Tiro all'aspetto da postazione fissa</i>	Operatori impegnati (n. di appostamenti): _____
---	---

<i>Tiro con carabina alla cerca</i>	Data attivazione _____ ora _____ luogo: _____
-------------------------------------	---

<i>Gabbia-trappola</i>	Attiva dal giorno _____ al giorno _____
------------------------	---

<i>Girata</i>	n. partecipanti: _____ n. conduttori di cani: _____ n. cani utilizzati: _____ prima della girata l'area è stata tracciata? Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
---------------	--

Destinazione delle carni (nota obbligatoria):

Eventuali problematiche riscontrate:

data e firma

10. COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, prevede al Capo VI “obblighi speciali di informazione e di formazione negli Stati membri”, articolo 53, che gli Stati membri interessati dalla presenza di peste suina africana provvedano alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione rivolte al pubblico al fine di promuovere e diffondere informazioni sulle misure speciali di controllo della malattia.

La necessità di informazione era già stata indicata all’articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/429 che prevede che *“Laddove vi siano ragionevoli motivi di sospettare che animali o prodotti originari dell’Unione o che entrano dall’esterno dell’Unione possano costituire un rischio, l’autorità competente adotta i provvedimenti opportuni per informare i cittadini sulla natura del rischio e sulle misure prese o previste per prevenirlo o combatterlo, tenendo conto della natura, della gravità e della portata di tale rischio e dell’interesse del pubblico ad essere informato”*.

Oltre alle campagne di sensibilizzazione ed informazione, il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, all’articolo 54, prevede che gli Stati membri interessati dalla presenza di peste suina africana organizzino e svolgano periodicamente corsi di formazione specifici sui rischi della peste suina africana e sulle possibili misure di prevenzione, controllo ed eradicazione almeno per veterinari, allevatori che detengono suini e cacciatori. La necessità di mettere in atto interventi formativi è stata ulteriormente evidenziata dal Ministero della Salute all’interno del documento “Gestione del cinghiale e peste suina africana”, diffuso con nota prot. DGSAF n. 0009987 del 21/04/2021.

La missione degli esperti del team EUVET della Commissione Europea, svoltasi in Piemonte e Liguria dal 7 al 11 febbraio 2022, si è conclusa con alcune raccomandazioni, riportate nella nota predisposta dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute (prot. DGSAF n. 4543 del 22/02/2022), tra le quali figura la necessità di predisporre una corretta e capillare informazione, rivolta alla cittadinanza e a coloro che si trovano a dover percorrere l’area infetta, al fine di aumentare la consapevolezza sui rischi legati alla presenza del virus e alla sua diffusione.

La necessità di predisporre e mettere in atto una corretta informazione è stata ulteriormente sottolineata all’interno dell’Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina n. 1/2022

Si elencano di seguito le azioni individuate da Regione Liguria sulla base delle indicazioni contenute nei suddetti documenti.

1. Comunicazione ed informazione

Alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 53 e 54 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e al fine di informare la cittadinanza e tutti coloro che si trovano a percorrere l’area infetta circa la presenza della peste suina africana e le relative modalità di comportamento da adottare, Regione Liguria ha previsto cinque diversi modelli di informazione/comunicazione:

a. *Affissione di apposita segnaletica all’ingresso dell’area infetta:*

la segnaletica, realizzata come da modello esemplificativo riportato di seguito, sarà posta su tutte le principali strade di ingresso e intorno ai centri abitati, paesi, città e sulle strade che conducono alla zona infetta, oltre che sulle strade in prossimità di zone boschive.

La segnaletica dovrà contenere informazioni sintetiche ed essenziali volte a comunicare l’accesso all’area infetta. Per eventuali approfondimenti in merito alla peste suina africana, la segnaletica sarà dotata di un QR code che, inquadrato con lo smartphone rimanderà alla sezione dedicata alla peste suina africana presente sul sito del Ministero della Salute. Inoltre, sulla segnaletica sarà indicato il numero verde di Regione Liguria (800-445445), attivo dal lunedì alla domenica in orario 9-13 e 14-

16, per richiedere informazioni ed effettuare segnalazioni in merito al ritrovamento di carcasse di cinghiale.

Per quanto riguarda questa tipologia di segnaletica, Regione Liguria fornirà la cartellonistica mentre l'affissione sarà a carico dei soggetti gestori/proprietari sulle strade provinciali e a carico dei Sindaci e della Polizia Municipale delle città/paesi interessati sulle strade comunali;



REGIONE LIGURIA



European
Commission



Ministero della Salute

ATTENZIONE! - WARNING!

AREA INTERESSATA dalla PESTE SUINA AFRICANA - ASF OUTBREAK

COSA È OPPORTUNO SAPERE

- è una malattia letale per i suidi contagiati ma **NON** è trasmissibile all'uomo;
- è altamente infettiva, colpisce **MAIALI** e **CINGHIALI** e può causare ingenti perdite a carico del settore zootecnico suinicolo nazionale con importanti ricadute a livello socio-economico;
- il **VIRUS** ha ottima resistenza in ambiente esterno alle alte e, soprattutto, alle basse temperature e può rimanere vitale anche fino a **100** giorni.

COME COMPORTARSI

- evita il sottobosco **PERCORRENDO ESCLUSIVAMENTE I SENTIERI SEGNATI**, porta sempre al **GUINZAGLIO** il tuo amico a 4 zampe e smaltisci i rifiuti solo in **CONTENITORI CHIUSI**;
- **NON** portare carne suina e di cinghiale, fresca o surgelata, o derivati, fuori dall'area interessata dalla **PSA**;
- se rinviene una carcassa di cinghiale informa immediatamente il numero verde gratuito di Regione Liguria **800 445445** o il servizio veterinario dell'**ASL** competente sul territorio (art. 3, D.L. 9/2022).

Rispetta sempre le indicazioni delle autorità competenti in merito alle **MISURE** di **BIOSICUREZZA** da adottare; l'uomo può trasformarsi in **VETTORE** del **VIRUS** divenendo inconsapevole trasportatore della malattia: con l'abbigliamento e in particolare con le soles delle scarpe, con attrezzature di vario genere e con i veicoli (moto, auto, biciclette).

Highly contagious African Swine Fever has been spreading through this area and is now a threat for domestic pigs and wild boar. This disease, which is not dangerous for humans, can be transmitted by food. Please make sure that all leftover food is put in sealed waste containers! (TOLL-FREE NUMBER: 800 445445)



ATTENZIONE!
AREA INTERESSATA dalla PESTE SUINA AFRICANA (PSA)

WARNING!
AFRICAN SWINE FEVER (ASF) OUTBREAK

**INFORMAZIONI PSA-
ASF INFORMATION**



SCAN ME

**NUMERO VERDE
REGIONE LIGURIA
800 445 445**

**DOMANDE e RISPOSTE -
FREQUENTLY ASKED
QUESTIONS**



SCAN ME

b. Affissione di locandine:

le locandine, realizzate in modalità multilingua (italiano e inglese) e volte ad illustrare le modalità di comportamento da adottare all'interno della zona infetta, saranno affisse all'interno delle stazioni ferroviarie, dell'aeroporto di Genova, delle Stazioni Marittime.

Le locandine, al pari della segnaletica stradale e dei flyer successivamente descritti, conterranno l'indicazione del numero verde di Regione Liguria (800-445445), attivo dal lunedì alla domenica in orario 9-13 e 14-16, al fine di richiedere informazioni ed effettuare segnalazioni in merito al ritrovamento di carcasse di cinghiale.

CONTENUTO LOCANDINA TIPO:

**(FLYER – LOCANDINA)
PESTE SUINA AFRICANA**

COSA È OPPORTUNO SAPERE

- è una malattia letale per i suidi contagiati ma NON è trasmissibile all'uomo;
- è altamente infettiva, colpisce MAIALI e CINGHIALI e può causare ingenti perdite a carico del settore zootecnico suinicolo nazionale con importanti ricadute a livello socio-economico;
- il VIRUS ha ottima resistenza in ambiente esterno alle alte e, soprattutto, alle basse temperature e può rimanere vitale anche fino a 100 giorni.

COME COMPORTARSI

- evita il sottobosco PERCORRENDO ESCLUSIVAMENTE I SENTIERI SEGNATI e porta sempre al GUINZAGLIO il tuo amico canino e smaltisci i rifiuti solo in CONTENITORI CHIUSI;
- NON portare carne suina e di cinghiale, fresca o surgelata, o derivati, fuori dall'area interessata dalla PSA;
 - se rinviene una carcassa di cinghiale informa immediatamente il numero verde gratuito di Regione Liguria 800 445445 o al servizio veterinario dell'ASL competente sul territorio (art. 3, D.L. 9/2022).

Rispetta sempre le indicazioni delle autorità competenti in merito alle MISURE DI BIOSICUREZZA da adottare; l'uomo può trasformarsi in VETTORE DEL VIRUS divenendo inconsapevole trasportatore della malattia: con l'abbigliamento e in particolare con le soles delle scarpe, con attrezzature di vario genere e con i veicoli (moto, auto, biciclette).

c. Affissione cartelli divieto foraggiamento cinghiali:
all'interno delle aree urbane e delle aree adibite a zona pic-nic saranno affissi cartelli indicanti il divieto di foraggiamento dei cinghiali.

d. Distribuzione di flyer:
i flyer, disponibili presso le stazioni ferroviarie, l'aeroporto di Genova, le Stazioni Marittime, e realizzati come da modello esemplificativo riportato di seguito, conterranno informazioni relative alla peste suina africana in termini di trasmissione della malattia, indicazione delle vie di contagio e dei comportamenti da adottare per prevenire la diffusione della malattia nonché informazioni utili circa la segnalazione di ritrovamenti di carcasse di cinghiale. A tale scopo, sul flyer sarà indicato il

numero verde di Regione Liguria (800-445445), attivo dal lunedì alla domenica in orario 9-13 e 14-16, al fine di far pervenire la segnalazione al servizio veterinario della ASL territorialmente competente.

e. *Comunicazione via social media e siti istituzionali:*

informazioni e comunicazioni in merito alla peste suina africana possono essere reperite sul sito istituzionale di Regione Liguria (<https://www.regione.liguria.it/>), nonché sui siti di ASL2 savonese (<https://www.asl2.liguria.it/tutte-le-notizie/1099-peste-suina-africana.html>) e ASL3 genovese (<https://www.asl3.liguria.it/comunicazioni-2021/item/3705-emergenza-peste-suina-africana.html>).

Per quanto riguarda le comunicazioni via social media è possibile sia consultare la pagina Facebook di Regione Liguria sia iscriversi al canale Telegram ufficiale di Regione Liguria (t.me/regioneliguriaofficial).

Informazioni relative al ritrovamento di carcasse positive e alla loro geolocalizzazione possono essere reperite sul sito dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (<https://www.izspltv.it/it/notizie/233-notizie-istituzionali/1313-i-controlli-per-la-peste-suina-africana-nella-zona-infetta-0314.html>).

2. Formazione

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, prevede agli articoli 53 e 54 del Capo VI obblighi speciali di formazione ed informazione da attuarsi all'interno degli Stati membri interessati dalla presenza di peste suina africana.

Analogamente, il documento ministeriale "Gestione del cinghiale e peste suina africana", diffuso con nota prot. DGSF n. 0009987 del 21/04/2021, evidenzia la necessità di prevedere, in seguito all'arrivo della peste suina africana, percorsi didattici appositamente finalizzati alla formazione di specifiche figure operative.

A tal fine, Regione Liguria predisporrà interventi formativi come di seguito indicato:

1. *Corso formativo rivolto agli operatori di Liguriainforma Point – Ufficio relazioni con il pubblico Regione Liguria:* al fine di fornire informazioni a coloro che contatteranno il numero verde di Regione Liguria indicato su cartelli, locandine e flyer, è prevista una specifica formazione per gli operatori dell'Ufficio Relazioni con il pubblico di Regione Liguria.

Tale formazione, della durata di 2 ore, erogata in modalità a distanza/presenza, ha l'obiettivo di fornire i concetti base relativi alla peste suina africana, alle modalità di trasmissione, nonché ai comportamenti da adottare per prevenire la diffusione della malattia. Inoltre, saranno fornite agli operatori indicazioni circa la gestione delle segnalazioni dei ritrovamenti di carcasse di cinghiale da trasferire alle AASSLL competenti per territorio.

2. *Corso formativo rivolto ad escursionisti e bikers in collaborazione con le principali associazioni:* al fine di consentire una corretta e sicura fruizione dei percorsi escursionistici/ciclabili liguri, è previsto un corso formativo specificatamente dedicato al mondo dell'outdoor.

Tale corso, della durata di 2 ore, erogata in modalità a distanza/presenza, si pone l'obiettivo di fornire indicazioni in merito all'adozione delle principali misure in materia di biosicurezza al fine di sviluppare nei fruitori delle attività outdoor una maggiore consapevolezza nonché indicare loro un corretto approccio finalizzato ad arginare la diffusione della peste suina africana.

3. *Corso formativo rivolto ai cacciatori*: al fine di proseguire con il coinvolgimento dei cacciatori nell'attività di monitoraggio della peste suina africana e consentire, ove applicabile, una graduale ripresa dell'attività venatoria, è previsto un corso formativo rivolto ai cacciatori. Tale corso, della durata di 2 ore, erogata in modalità a distanza/presenza ed in collaborazione con le AATTCC e le associazioni venatorie, si pone l'obiettivo da un lato di fornire informazioni al fine di consolidare tra i cacciatori una conoscenza diffusa del problema relativo alla diffusione della peste suina africana, dall'altro di dare indicazioni in merito all'adozione delle principali misure in materia di biosicurezza.
4. *Corso formativo rivolto agli allevatori*: al fine di arginare la diffusione della peste suina africana, riducendo il più possibile la probabilità che tale malattia, ad oggi diffusa solamente nel selvatico, possa raggiungere il domestico, è previsto un percorso formativo dedicato agli allevatori. Tale corso, della durata di 2 ore, erogata in modalità a distanza/presenza in collaborazione con le associazioni di categoria, si pone l'obiettivo di fornire indicazioni in merito all'adozione delle principali misure in materia di biosicurezza all'interno degli allevamenti.
5. *Corso formativo rivolto ai veterinari*: al fine di rinforzare l'attività di controllo negli allevamenti e nel settore del selvatico, è previsto un corso formativo specificatamente rivolto ai veterinari liberi professionisti. Tale corso, della durata di 3 ore erogate in modalità a distanza/presenza in collaborazione con gli ordini professionali, ha la funzione di fornire indicazioni specifiche in merito all'eziologia e alle caratteristiche della peste suina africana, alla trasmissione e alla patogenesi, alla sintomatologia e ai segni clinici della malattia nonché ai principi di biosicurezza.

3. Stima dei costi previsti per le attività di comunicazione, informazione e formazione.

Attività	Ente	Costo stimato
Comunicazione/informazione	Regione Liguria	200.000,00 Euro per produzione materiale
Formazione	Regione Liguria, associazioni di categoria, associazioni cacciatori, AASSLL, associazioni escursionisti	30.000,00 Euro

11. RICOGNIZIONE DELLE NECESSITÀ PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

Al fine di realizzare alcune delle attività descritte nel presente Piano regionale e consentire quindi di mettere in atto un'efficace azione di contrasto alla diffusione della Peste suina africana sono emerse alcune necessità, di seguito descritte.

1. Implementazione della dotazione organica

Area di Vigilanza: Il Nucleo Regionale di Vigilanza Faunistico Ambientale consta attualmente di n. 30 operatori (28 Agenti e 2 Ufficiali di P.G.) così distribuiti:

- N. 9 nel territorio della Provincia di Imperia
- N. 3 nel territorio della Provincia di Savona
- N. 15 nel territorio della Città Metropolitana di Genova
- N. 3 nel territorio della Provincia di La Spezia

Si ritiene fondamentale predisporre quanto prima, avendo sperimentato l'inefficacia del reclutamento mediante mobilità, una procedura concorsuale per l'assunzione di ulteriore personale al fine di sopperire ad una grave carenza d'organico, evidente per le Province di La Spezia e Savona, ma comunque riferibile a tutto il territorio regionale. Si dovrebbe poter disporre di almeno 15 operatori per Provincia, con almeno due Ufficiali di P.G. per il loro coordinamento, per un totale di 60 persone, arrivando a raddoppiare quindi l'attuale dotazione organica (costo stimato per 24 agenti Cat C1 e 6 ufficiali Cat. D1 circa 750.000 € annui + costo stimato procedura concorsuale per l'assunzione di 30 operatori circa 25.000 € una tantum*).

Sarebbe altresì necessario poter disporre in ogni Provincia di almeno 4 coadiutori (operai specializzati Cat. B3) di supporto agli operatori del Nucleo nel predisporre le strutture di cattura e in tutte le altre attività correlate (costo stimato circa 85.000 € annui*).

Inoltre, sarebbe necessario assumere presso la sede di Genova un Funzionario Amministrativo da affiancare al Nucleo Regionale di Vigilanza per la gestione amministrativa del servizio (costo stimato Cat. D1 26.000 € annui*).

Area amministrativa (Uffici Caccia):

Si ritiene necessario provvedere all'assunzione di 4 nuovi Funzionari amministrativi (Cat. D1) e 4 Istruttori Amministrativi (Cat. C1) da assegnare ai 4 Uffici Caccia dislocati nelle Province e nella Città metropolitana di Genova (costo stimato circa 4 cat. D1 105.000 € annui + 4 Cat. C1 92000 € annui*).

* I costi annui del personale sono stimati sulla base della tabella degli «stipendi vigenti» presente nella sezione «Personale e Performance» della «Ligurnet-Intranet di Regione Liguria».

2. Veicoli operativi

Si ritiene necessario procedere all'acquisizione di almeno 4 veicoli (uno per ogni sezione del Nucleo) predisposti al trasporto di animali selvatici, vivi e non, allestiti con le necessarie dotazioni previste dalla normativa di settore per essere a tal scopo autorizzati dai Servizi veterinari delle A.S.L. (costo stimato circa 120.000 €)

Si dovrebbe provvedere all'acquisto di 4 Pick Up per il trasporto delle strutture di cattura e altri materiali (costo stimato circa 150.000 €)

Si dovranno poi sostituire alcuni veicoli di servizio, almeno 5, in dotazione agli Agenti perché ormai vetusti ed usurati (costo stimato per 5 vetture con tutte le dotazioni circa 140.000 €).



3. Dispositivi di protezione individuale e dispositivi per il trasporto delle carcasse

Si dovrà provvedere all'acquisto di numerosi D.P.I. [guanti monouso, stivali, tute monouso, occhiali, prodotti per la sanificazione (Virkon, varechina...) etc.] nonché di sacchi e contenitori stagni per il trasporto delle carcasse di cinghiale (costo stimato circa 5000 €).

4. Strutture di cattura e altri materiali

Risulta necessario provvedere all'acquisto di almeno altre 25 strutture di cattura per poter, nel contempo, provvedere a quanto richiesto dal piano per il contrasto alla diffusione della Peste Suina all'interno della zona infetta e altresì intervenire nelle altre situazioni critiche che si verificano su tutto il territorio regionale (costo stimato circa 25.000 €).

Nell'occasione si propone di acquistare anche 4 strutture di cattura denominate «Pig Brig Trap» per testare la loro efficacia nelle catture multiple (costo stimato circa 9000 €).

Sarà necessario provvedere all'acquisto di materiali e attrezzi (costo stimato circa 4000 €).



5. Centri di raccolta della selvaggina

Qualora si ritenesse di avviare al consumo, e non allo smaltimento, le carni degli animali abbattuti nell'area contermini si rende necessario approntare almeno n. 3 centri di raccolta della selvaggina.

Una soluzione potrebbe essere quella recentemente adottata dal Parco Nazionale delle 5 Terre che ha acquistato impianto modulare "mobile" da adibire a centro di raccolta e conservazione selvaggina. Il modulo è lungo 12 metri, larghezza 2,45 mt, altezza utile interna circa 2,7 m.

Internamente è suddiviso:


- bagno ed antibagno
- zona preparazione carcasse
- cella frigorifera 0+4° C per lo stoccaggio delle carcasse e degli organi con guida.

È predisposto anche un serbatoio per lo stoccaggio delle acque di scarico, con relativa pompa di sollevamento delle acque sporche.

(costo stimato, trasporto ed installazione compresa, circa 125.000 € cad.).

Questi moduli potrebbero essere anche posizionati su ruote e consentirebbero di «stoccare», in attesa dei risultati delle analisi, circa 40 capi in un'apposita cella frigo per poi avviare il trasferimento ad un centro di lavorazione della selvaggina.

Sarebbe necessario anche destinare alcuni operatori formati alla gestione di queste strutture.



12. CRONOPROGRAMMA INTERVENTI PREVISTI IN 2 ANNI (da gennaio 2022 a marzo 2024)

ATTIVITÀ	PERIODO								
	I TRIM '22	II TRIM '22	III TRIM '22	IV TRIM '22	I TRIM '23	II TRIM '23	III TRIM '23	IV TRIM '23	I TRIM '24
MONITORAGGIO CARCASSE									
INFORMAZIONE									
FORMAZIONE									
CARTELLONISTICA									
BARRIERA ASPI									
1^ BARRIERA (INTERNA)									
2^ BARRIERA (ESTERNA)									
MONITORAGGIO BARRIERE									
MISURE CONTROLLO SUINI DOMESTICI									
CONTENIMENTO POPOLAZIONI CINGHIALI									
DEPOPOLAMENTO SUINI DOMESTICI IN AREA INFETTA									
DEPOPOLAMENTO SUINI ALLEVAMENTI FAMILIARI FUORI AREA INFETTA									

13. QUADRO RIEPILOGATIVO COSTI primo anno di attività 2022 nel caso ZONA INFETTA - AREA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI II rimanga delimitata come rappresentata nel presente piano

ID	ATTIVITÀ	SOGGETTO ATTUATORE	IMPORTO €	NOTE
	GESTIONE SUINI DOMESTICI	Regione Liguria	100.000	Risarcimenti abbattimento/inceneriment o carcasse - misure di controllo e prevenzione
	RECINZIONI METALLICA (SECONDA BARRIERA)	Regione Liguria, ANAS	450.000	6000 mt (progettazione esecutiva, acquisto e posa in

				opera, sorveglianza, manutenzione)
	RECINZIONE ELETTRIFICATA (TERZA BARRIERA)	Regione Liguria, Città metropolitana, comuni, AMT	650.000	60.000 mt (progettazione esecutiva, acquisto e posa in opera, sorveglianza, manutenzione)
	RECINZIONE TERZA BARRIERA METALLICA (eventuale)	REGIONE LIGURIA	6.000.000	
	RECUPERO CARCASSE E STOCCAGGIO CARCASSE	AASSLL	500.000	
	CAMPIONAMENTO (4 veterinari LLPP)	AASSLL	200.000	
	SMALTIMENTO CARCASSE	AASSLL	4.000.000	
	MONITORAGGIO CARCASSE	Associazioni venatorie/escursionistiche	100.000	Rimborso spese
	MONITORAGGIO BARRIERE	REGIONE LIGURIA	200.000	
	ACQUISTO MATERIALI e MEZZI per DEPOPOLAMENTO	REGIONE LIGURIA AATTCC	2.000.000	
	COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE necessità per potenziamento numero verde	REGIONE LIGURIA	200.000	
	COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE	Regione Liguria, ANAS, Città metropolitana, comuni, AMT	200.000	Comprende fornitura segnaletica stradale e fornitura materiali
	FORMAZIONE	Regione Liguria, associazioni di categoria, associazioni cacciatori, AASSLL, associazioni escursionisti	30.000	

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2022-AC-310

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Giovanni TOTI		01/04/2022 10:26
Approvazione Amministratore proponente	Alessandro PIANA		01/04/2022 08:26
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Francesco QUAGLIA		31/03/2022 18:32
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		31/03/2022 17:11
* Approvazione Legittimità	Barbara FASSIO		31/03/2022 16:42
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Elena NICOSIA		31/03/2022 16:39
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Valerio VASSALLO		31/03/2022 16:38
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Elena NICOSIA		31/03/2022 16:38
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Valerio VASSALLO		31/03/2022 16:38

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria